



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

II COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

AUDIZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2025

PROPOSTE DI LEGGE ABBINATE

**C. 594 (D'Orso e altri), C. 735 (Gribaudo), C. 751 (D'Orso e altri), C. 867
(Calderone e Patriarca), C. 2432 (Pittalis e altri),
C. 2629 (Governo-Nordio), C. 2633 (Dori)**

Relazione dell'Avv. Elisa Demma

Presidente Nazionale del Movimento Forense

Dossier a cura del Dipartimento Legislativo "Alberto Vigani"



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

Relazione della Presidente Nazionale del Movimento Forense

Avv. Elisa Demma



Onorevole Presidente,

Onorevoli Deputate,

Onorevoli Deputati,

Vi ringrazio per l'opportunità di intervenire oggi nell'ambito delle audizioni sul Disegno di Legge C. 2629 (Governo-Nordio), relativo alla delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, nonché dei DDL abbinati C. 594 (D'Orso e altri), C. 735 (Gribaudo), C. 751 (D'Orso e altri), C. 867 (Calderone e Patriarca), C. 2432 (Pittalis e altri), C. 2633 (Dori).

Non vi è dubbio che il complesso dei testi alla Vostra attenzione sia corposo, e che necessiti di particolare equilibrio nelle valutazioni e nelle scelte legislative che saranno da porre in essere.

Consapevole che in questa audizione si potranno solo lambire alcuni degli aspetti principali, Movimento Forense ha preparato un dossier più articolato, che verrà consegnato in questa sede con la fondata speranza che le osservazioni ivi contenute troveranno la Vostra attenzione.

Con l'occasione, allegheremo anche le note già depositate in sede di commento al progetto di legge inviato alle Camere dal Consiglio Nazionale Forense, in modo che il quadro dell'apporto dell'associazione alla riforma sia il più completo possibile.

Alcuni temi appaiono però dirimenti per definire il percorso che vogliamo far prendere alla professione forense, che deve approcciarsi alle sfide del futuro sulla base di un impianto normativo moderno.

In tema di compensi degli avvocati

Seguendo l'ordine di cui all'art. 2 del DDL C. 2629, il primo punto che appare necessario approfondire è quello di cui alla lettera g, n. 1, in tema di compenso dell'avvocato.

Il predetto inciso dispone, *de iure condendo* in tema di compenso, di *“prevedere la libera pattuizione tra le parti, salvo i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso, prevedendo che lo stesso sia adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e*



possa essere anche parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile".

Individuare una sorta di alternativa tra la libera pattuizione tra le parti e la norma dell'equo compenso rischia di portare a fraintendimenti in tema di adeguatezza del compenso stesso, essendovi sempre il rischio di trattative al ribasso che non fanno altro che svilire il ruolo e la professionalità degli avvocati tutti.

L'importo minimo previsto dai parametri ministeriali, quindi, non può che porsi come misura atta a riconoscere il valore dell'attività professionale dell'avvocato, come peraltro previsto anche dal progetto di riforma del Consiglio Nazionale Forense che nell'art. 3, c. 4 statuiva come *"L'avvocato ha diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, fissati con decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 5 della presente legge."* Ribadiamo, peraltro, come sarebbe utile una integrazione di tale inciso con quella che prevede che *"In nessun caso il compenso può essere determinato in misura inferiore ai parametri minimi previsti per legge, neppure nelle ipotesi di patrocinio a spese dello Stato"*.

In ragione di ciò si ritiene che una prima fondamentale modifica del DDL C. 2629 porti alla sostituzione dell'art. 2 lett. g, n. 1, con il seguente testo: *"prevedere salvi i casi disciplinati dalle disposizioni in tema di equo compenso, il diritto dell'avvocato a un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme quantomeno ai minimi di cui ai parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi degli avvocati, fatta salva in tali limiti la libera pattuizione tra le parti, anche parametrando il compenso agli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile"*.

Altre indicazioni riguardano:

- il disposto della lettera g, n. 3, che andrebbe integrato per contemplare tutti i procedimenti in cui si esplica la difesa dell'avvocato;
- il disposto della lettera g, n. 5, che prevede l'obbligo di rimborsare all'avvocato le spese sostenute e anticipate ma che va esteso a tutte le procedure.



In tema di monocommittenza

La lettera l del DDL prevede un generico richiamo alla monocommittenza.

Sul punto ci si sofferma solo per sottolineare l'importanza della questione per il mondo forense, con la necessità di evitare rischi concreti di riqualificazione come lavoro subordinato dell'istituto della monocommittenza: le tutele e le garanzie necessarie che devono essere implementate, non possono sfociare in uno sfumare di questa figura professionale fuori dall'alveo della libera professione.

In tema di incompatibilità

Si deve partire dal presupposto che il sistema deve essere innovato.

Il modello della Legge Professionale del 2012 era concepito per salvaguardare l'indipendenza dell'avvocato, ed oggi non è più coerente con lo sviluppo della professione, con l'evoluzione del mercato dei servizi legali e con l'integrazione sempre più necessaria tra competenze giuridiche, economiche e manageriali.

A nostro parere l'art. 2 lettera p del DDL C. 2629 non appare sufficiente in un contesto come quello odierno, in quanto mantiene inalterata la logica dell'art. 18 della Legge 247/2012, pur con qualche modifica.

In particolare, sono riaffermate delle incompatibilità assolute che non paiono avere una giustificazione sostanziale, quali quelle relative al lavoro autonomo continuativo e professionale (lettera p, n. 1.1), all'attività di impresa (lettera p, n. 1.3) e alla società di persone (lettera p, 1.4), che mantengono la figura dell'avvocato come quella con le limitazioni più estese nell'intero ordinamento.

Un approccio di questo tipo va a creare delle incompatibilità di tipo solo formale, impedendo all'avvocato di svolgere attività consulenziali non giuridiche o di essere titolare di attività non interferenti con la professione. Delle limitazioni siffatte non sono previste in nessuna altra professione regolamentata e contrastano con il principio europeo di libertà economica.

Più opportuno sarebbe, anche per allinearsi a modelli più moderni quali quello statunitense, di lasciare libertà massima agli avvocati, purché non vi sia conflitto di interessi o compromissione della lealtà verso il cliente.



In ragione di ciò la *ratio* dell'emendamento (di seguito riportato) è quella di favorire l'autonomia economica e l'integrazione professionale dell'avvocato con altri settori produttivi, preservando al contempo la tutela del cliente e l'imparzialità del difensore.

Si valorizza, altresì, la trasparenza mediante l'obbligo di dichiarazione preventiva degli interessi personali, familiari o finanziari rilevanti, in analogia con gli standard statunitensi in materia di *conflict of interest*.

Il nuovo testo proposto si allinea ai principi di libertà professionale, concorrenza e modernizzazione dell'attività legale, armonizzando la disciplina italiana con le migliori prassi dei sistemi anglosassoni e delle altre professioni regolamentate nazionali, superando il modello di incompatibilità "tipizzata" e introducendo un sistema coerente con le esigenze del mercato contemporaneo e con la tutela effettiva dell'indipendenza professionale.

Si ritiene quindi che l'art. 2, lettera p, n. 1 debba essere sostituito come segue:

"1) La professione di avvocato è incompatibile esclusivamente con l'esercizio di funzioni o attività che comportino un effettivo conflitto d'interessi con l'attività di difesa o assistenza legale, ovvero che compromettano l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale del professionista.

Sono pertanto incompatibili unicamente:

a) l'esercizio delle funzioni notarili;

b) l'impiego pubblico o privato di carattere subordinato che comporti vincolo gerarchico o di dipendenza continuative, salvo che si tratti di avvocati che svolgano attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato o di un'associazione professionale di avvocati;

c) l'assunzione di cariche o partecipazioni in imprese o enti che abbiano come oggetto principale la fornitura di servizi legali, giuridici o di consulenza in concorrenza con l'attività forense;

d) la rappresentanza o l'assistenza di soggetti i cui interessi siano in conflitto, attuale o potenziale, con quelli di altro cliente assistito, salvo consenso informato di tutte le parti coinvolte e purché sia ragionevolmente possibile garantire la lealtà e la diligenza dovute a ciascun cliente.



Ogni altra attività economica, professionale o imprenditoriale è compatibile con l'esercizio della professione di avvocato, purché non determini un conflitto d'interessi e sia garantita la piena autonomia decisionale e intellettuale del professionista.

L'avvocato è tenuto a dichiarare preventivamente all'ordine di appartenenza e al cliente l'esistenza di eventuali interessi personali, finanziari o familiari che possano interferire con l'incarico, adottando le misure necessarie per evitare condizionamenti o interferenze."

In tema di natura del Consiglio Nazionale Forense e dei Consigli dell'Ordine

Il DDL C. 2629 dispone all'art. 2 lettera r che la nuova legge professionale debba "prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;".

Per evitare che una disposizione in questo senso resti "lettera morta", bisognerebbe fin da subito specificare che, in ragione del fatto che gli ordini territoriali si finanziano esclusivamente con i contributi degli iscritti e senza gravare sulla finanza pubblica, all'ordine forense si applicano solo le leggi che li richiamano espressamente nel rispetto del principio della autonomia ordinamentale dell'ordine professionale.

Pertanto, il predetto art. 2 lettera r potrebbe essere sostituito come segue: "prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, cui si applicano solo le leggi che li richiamano espressamente nel rispetto del principio della autonomia ordinamentale dell'ordine professionale, con esclusione di oneri e adempimenti previsti per enti che gravano sulla finanza pubblica".

In riferimento a natura e funzione degli ordini circondariali forensi

Vi sono alcuni aspetti regolati dalla lettera s dell'art. 2, in tema di natura e funzioni degli ordini circondariali forensi, che vanno specificati.

In primo luogo va corretto quello che pare un refuso in tema di potere di vigilanza al n. 1 della lettera s: attribuire ai consigli dell'Ordine la vigilanza sulla condotta rischia di essere in



contrasto con la funzione attribuita ai CDD: converrà quindi riscrivere il paragrafo come segue: *“che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante l'attribuzione al medesimo di potere regolamentare e di compiti e prerogative in materia di: tenuta degli albi, salvo quanto previsto alla lettera o), numero 3); vigilanza sullo svolgimento del tirocinio, e sull'assolvimento dell'obbligo formativo degli avvocati; organizzazione e promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri e di iniziative formative, anche rivolte all'acquisizione del titolo di specialista; tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e vigilanza sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario, segnalando violazioni e incompatibilità agli organi competenti; espressione di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti e intervento nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale;”*.

Altri aspetti che sono stati sollevati anche nelle note al progetto partorito dai tavoli di lavoro del Consiglio Nazionale Forense riguardano aspetti plurimi legati alla struttura dei consigli dell'Ordine:

- al n. 6 della lettera s si potrebbe specificare la natura degli “sportelli del cittadino” da istituirsi presso gli ordini (civile, penale, famiglia, ecc);
- il n. 7.2 richiama una durata triennale dei consigli dell'Ordine, che si ritiene vada riportata a 4 anni come nel vigente ordinamento, con limite ricondotto alle 2 consiliature odierne (divieto di terzo mandato);
- il n. 7.3 prevede sempre l'elezione di un Vicepresidente, che possono divenire due sopra i 15 componenti del COA: si ritiene che la presenza di tale figura istituzionale possa limitarsi (singola) ai consigli con almeno 15 componenti.

Occorre in questa sede porre poi l'attenzione su un tema molto sentito in ambito forense, ovvero quello della durata dei consigli dell'Ordine e della conseguente possibilità di candidature consecutive (lettera s, n. 7.2. e lettera u, n. 15).

Movimento Forense, come già ribadito in sede di note al progetto di riforma del Consiglio Nazionale Forense, non ritiene sia opportuno estendere a 3 i mandati consecutivi da 3 anni.



Ciò in particolare alla luce del recente arresto della Corte Costituzionale (comunicato 06.11.2025) con cui è stata statuita l'illegittimità di una normativa regionale che prevedeva la possibilità di una terza candidatura per essere il *"divieto del terzo mandato consecutivo [...] un principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica"*.

Per gli avvocati, che aspirano da sempre ad essere riconosciuti pienamente come parte dell'ordinamento, con l'inserimento della nostra figura professionale nella Costituzione, non può che essere un controsenso quello di voler superare un divieto che la Consulta indica come principio generale della Repubblica.

In tema di sistema elettorale degli ordini circondariali forensi

Quanto sopra, peraltro, si lega agli aspetti relativi alle indicazioni in tema di sistema elettorale ed elezioni dei consigli circondariali, su cui vanno spese alcune parole:

- la lettera u, n. 3 prevede la possibilità di candidature individuali e con liste: si ritiene che sia preferibile solo la candidatura individuale: l'eliminazione del riferimento alla lista si rende necessario in quanto il consigliere dell'Ordine rappresenta il presidio di rappresentanza dell'avvocatura sul territorio e, pertanto, solo il voto individuale garantisce effettivamente la rappresentanza. Nella prassi, oggi, i singoli candidati si riuniscono nelle liste, che costituiscono una *fictio*, in quanto il voto è sempre destinato al singolo;
- alla lettera u, n. 13 viene fatto cenno alla necessità dei controlli delle candidature, dell'elettorato attivo e passivo, sulle operazioni elettorali e le attività connesse. Si ritiene assolutamente necessaria in tal senso la previsione della Commissione elettorale così come formulata nel decreto 10 novembre 2014, n. 170 "Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247", che non viene riproposta nel DDL;
- al fine di evitare periodi di stallo e proroghe degli enti forensi, si ritiene non sia utile che le elezioni dei consigli dell'Ordine siano disciplinate dal Consiglio Nazionale Forense con regolamento (lettera u, n. 11): sembra più opportuno redigere la nuova legge professionale in modo che sia conforme alla legge vigente 113/2017. Oltre ad



avere un sistema elettorale già conosciuto ed operativo, vi sarebbe il vantaggio della regolamentazione con norma primaria, e con una normativa già comunque compatibile con i principi del DDL.

Quanto al limite di mandati consecutivi, confermata per le ragioni già esposte la preferenza per la situazione attuale, si devono svolgere due osservazioni:

- sarebbe meglio prevedere non l'ineleggibilità ma l'incandidabilità di chi abbia già svolto due mandati consecutivi (per evitare candidature fittizie per "trainare le liste");
- nel definire il periodo dopo il quale ci si possa ricandidare, se eletti per due mandati consecutivi, si faccia riferimento alla durata dell'ultimo mandato, riferito come singola consiliatura e non come successione di più consiliature.

In tema di regolamentazione del Consiglio Nazionale Forense

Quanto alla lettera v dell'art. 2, ci si richiama a tutte le osservazioni svolte sopra in relazione alla durata dei mandati ed ai limiti di ricandidabilità: come per i consigli dell'Ordine, appare opportuna la permanenza in un sistema analogo a quello attuale.

Inoltre andrebbero uniformati i criteri per la candidatura al Consiglio Nazionale Forense con quelli della candidatura al Consiglio dell'Ordine: nel DDL non è previsto il requisito della regolarità contributiva per l'elezione al CNF, invece previsto per i candidati al COA.

In tema di tirocinio ed esame di Stato

Vi sono aspetti che vanno sottolineati anche in tema di accesso alla professione.

Il disegno di legge contiene principi generali importanti, in particolare il richiamo al ruolo costituzionale dell'avvocato e alla sua indipendenza. Tuttavia, manca una definizione puntuale dei criteri direttivi relativi al percorso di accesso:

- tirocinio forense;
- scuole forensi e formazione pre-esame;
- esame di abilitazione;
- condizioni economiche del praticante.



Questa assenza rischia di produrre decreti legislativi eccessivamente disomogenei o poco incisivi.

Il tirocinio è oggi caratterizzato da grande eterogeneità tra i diversi fori, con conseguenze negative sulla qualità formativa e sulle opportunità dei giovani.

Si propongono tre esigenze fondamentali:

1. Standard nazionali minimi, con attività obbligatorie e verificabili.
2. Piano formativo individuale, definito all'inizio del tirocinio e monitorato dagli Ordini. (cd. Libretto di pratica forense).
3. Tutele economiche minime: un percorso totalmente gratuito è insostenibile e genera discriminazioni economiche.

È inoltre necessario introdurre requisiti oggettivi per i *dominus* e un limite massimo al numero di praticanti seguiti, per assicurare un tutoraggio reale e non meramente formale.

Le scuole forensi sono un perno dell'accesso, ma oggi la loro qualità è molto differenziata.

Per garantire un reale livello nazionale, servono:

- accreditamento unico nazionale con criteri chiari;
- programmi uniformi e verifiche periodiche;
- tetti massimi di costo o gratuità per i praticanti con reddito basso;
- valorizzazione della formazione pratica, anche attraverso cliniche legali e laboratori su atti e procedimenti.

Una formazione uniforme non è un onere, ma una condizione di equità.

L'esame di Stato è da anni uno dei punti più critici del sistema.

Le differenze territoriali e le modalità di valutazione non uniformi generano incertezza e sfiducia.

Si propone che la delega preveda criteri direttivi specifici per:

1. unificazione nazionale delle prove, con tracce predisposte centralmente (anche per la prova orale);
2. Criteri di correzione omogenei, più specifici e resi pubblici;
3. Correzione anonimizzata, con verbalizzazione motivata (non solo votazione);
4. Sorteggio pubblico delle commissioni, con requisiti professionali verificabili.



Appare necessaria l'introduzione di una prova pratica che valuti non solo la conoscenza teorica, ma la capacità di redigere atti, analizzare dossier, proporre strategie difensive: queste misure renderebbero l'esame più equo, più trasparente e decisamente più aderente alla realtà professionale.

Tutti si rendono conto che oggi l'accesso alla professione è costoso: scuole forensi, contributi, materiali di studio, software, banche dati e, soprattutto, un tirocinio spesso non retribuito.

Questa situazione crea barriere selettive non basate sul merito ma sulla disponibilità economica.

Si ritiene indispensabile che la delega includa:

- agevolazioni contributive nei primi anni (e/o interventi assistenziali mediante la previsione di sostegni economici erogati attraverso bandi);
- strumenti di sostegno economico ai praticanti;
- riduzione dei costi di formazione attraverso convenzioni nazionali.

L'avvocatura non può essere una professione per pochi: deve essere accessibile a chi ha talento e impegno, indipendentemente dalla condizione economica.

Le competenze digitali devono essere un "requisito minimo di ingresso": il processo telematico, la gestione dei dati sensibili e l'uso responsabile delle tecnologie digitali sono ormai parte integrante dell'attività forense.

È quindi indispensabile inserire nella delega l'obbligo di:

- formazione digitale di base per tutti i praticanti, a cura delle scuole forensi o mediante la partecipazione a master organizzati dalle associazioni maggiormente rappresentative dell'Avvocatura;
- moduli specifici su cybersecurity e privacy professionale *ut supra*;
- certificazione delle competenze digitali minime necessarie per l'esercizio.

Norme transitorie

Una necessità è quella di individuare fin d'ora due contesti in cui le norme transitorie di cui si tratta all'art. 2 comma 2 del DDL, ovvero quello delle istituzioni forensi e quello del tirocinio forense.



Nel primo caso sono da evitare sia decadenze che proroghe dei mandati delle istituzioni forensi. Per il rispetto che si deve alla volontà popolare, andrebbero inserite due norme del seguente tenore:

- *L'entrata in vigore della presente Legge non comporta decadenza dei consigli dell'Ordine, dei CPO, dei CDD e del CNF in carica, che proseguiranno il loro mandato fino a quella che sarebbe la naturale scadenza secondo la normativa previgente.*
- *Le norme della presente legge in tema di organizzazione e funzionamento degli organismi forensi si applicano agli enti eletti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, con l'eccezione della norma sulla incandidabilità.*

Inoltre si ritiene debba essere specificato in via normativa (richiamando un ormai nota e costante giurisprudenza sul tema) che il divieto di un ulteriore mandato consecutivo oltre il limite stabilito, è disposizione che attribuisce disvalore solamente *pro futuro* ad un fatto storico, e per l'effetto ai fini dell'incandidabilità prevista nella presente legge vanno considerati anche i mandati svolti in vigenza della legge previgente.

In tema di tirocinio forense, visti i principi del DDL che escludono la possibilità di tirocinio ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013 (*stage* presso gli uffici giudiziari) appare opportuno inserire una norma transitoria che fa salva l'applicazione delle norme (di legge o regolamentari) previgenti per i tirocinanti iscritti prima dell'entrata in vigore della legge. Altrimenti il rischio di un'immediata applicazione della nuova legge anche a chi già iscritto - e che magari avesse fatto l'anno di *stage* presso un ufficio giudiziario - porterebbe all'impossibilità di vedersi riconosciuti 12 mesi di tirocinio.



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

DOSSIER

RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

a cura del Dipartimento Legislativo "Alberto Vigani"



Ineluttabilità di una riforma dell'ordinamento forense

- Contributo del Dipartimento Deontologia del Movimento Forense -

È non più procrastinabile, ad avviso di questa associazione, la modifica ed anzi, più propriamente, l'adeguamento dell'ordinamento forense a seguito delle riconosciute modifiche della vita, prima, e della professione, poi, dell'avvocato.

Il vigente ordinamento forense, disciplinato dalla legge n. 247 del 31/12/2012 non è più, di fatto, attuabile e soprattutto al passo con i tempi.

Occorre una veste nuova perché sono davvero troppe le modifiche della professione di avvocato, stretti i margini di lavoro dello stesso tra incompatibilità rigide e limiti della professione e, purtroppo, ancora troppa poca conoscenza del Codice Deontologico Forense.

Oggi non si può, nell'adeguamento dell'ordinamento forense, non tener conto di quanto avvenuto nella professione forense, a partire dalle restrizioni del covid - che ormai hanno determinato un nuovo modus procedurale dei giudizi, soprattutto civili - alle implementazioni tecnologiche e ancora di più dalla fuga dalla professione di tantissimi colleghi ed ancora di più colleghe e giovani che si affacciano alla professione.

La riflessione che oggi si pone in questa sede nasce dal confronto all'interno della nostra associazione, composta da colleghi e colleghe impegnati da sempre nelle istituzioni forensi, dall'organizzazione del consiglio dell'ordine alle difficoltà che si incontrano con la Cassa Forense alle procedure disciplinari e, non ultime, dalle pari opportunità in seno ai consigli degli ordini atteso che MF racchiude colleghi e colleghe di età matura così come tantissimi giovani che sognano, nonostante le difficoltà, la toga.

Di certo vi sono criticità attuali di non poco conto che rallentano se non paralizzano la nostra professione; è fondamentale, dunque, riportare la libertà e l'indipendenza dell'avvocato al centro della riforma, diminuendo quelle che sono le incompatibilità rigide imposte (e che determinano, laddove accertate, anche sanzioni disciplinari molto dure e cassanti) ed aumentando quelle che possono essere le strade professionali che possono percorrere gli avvocati dei nostri tempi.



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

L'incarico professionale deve avere sempre carattere personale, anche quando viene conferito ad un professionista che operi all'interno di forme associative, societarie e di rete: l'avvocato che assume l'incarico, atteso quanto determinato anche ai sensi dell'art. 11 CDF, è il dominus della difesa, assume su di sé una responsabilità personale ed illimitata, ovviamente che si aggiunge in forma solidale a quella eventualmente gravante sulla struttura societaria di appartenenza. Questo è servente anche per tornare ad una difesa 'personale' del cliente da parte dell'avvocato, che mai può e sarà sostituito da un algoritmo o dall'IA. Quest'ultima dovrà essere ben regolamentata e comunicata all'assistito atteso che è uno strumento di ausilio della professione ma che non sostituisce il professionista.

Relativamente alle associazioni professionali, alle reti ed alle società di professionisti sono opportune norme specifiche che mettano al centro sempre l'attività professionale personale del singolo professionista nei confronti dell'assistito e che la sua partecipazione ad associazioni professionali, a società tra avvocati o a reti di professionisti deve avvenire, a pena di nullità di qualsiasi clausola contraria, atteso che va sempre garantita l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio del professionista nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

Si plaude allo sforzo di regolamentare la costituzione delle associazioni professionali che può definirsi 'forense' solo se la maggioranza degli associati è costituita da avvocati e la possibilità acchè un avvocato possa partecipare a una o più reti tra avvocati ed altri professionisti; precisa, poi, deve essere la disciplina delle società di professionisti atteso che poi si dovrà riformare anche il CDF in ordine alle norme disciplinari e dunque sanzionatorie in ipotesi del contravvenire alle norme da parte di uno o più soci.

MF si auspica ed è pronta a collaborare in ordine alla fattispecie dell'esercizio della professione in regime di monocommittenza che è cosa diversa dalla collaborazione continuativa. Norme che sono fondamentali soprattutto per i giovani professionisti che oggi si affacciano alla professione o a quelli che, seppur non più giovanissimi (e di solito, donne), hanno il loro sostentamento in queste forme di collaborazione professionale.



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

È opportuno affinché vengano meglio disciplinate le norme relative ai compensi, la cui pattuizione resta, salvo i casi disciplinati dalle norme sull'equo compenso, libera ma con specifici divieti (patto di quota lite) ed implementazione di palmari e pattuizioni di ulteriori compensi, in ipotesi di controversie complesse. Da qui anche una normazione disciplinare più specifica con obbligo di formazione, già in seno al percorso universitario, delle norme relative al compenso ed alla necessità affinché il professionista faccia sottoscrivere il contratto di conferimento incarico, strumento non solo di trasparenza professionale ma anche di tutela 'economica' del professionista che ben può, in ipotesi di mancato pagamento del compenso pattuito, non ricorrere al COA per il parere di congruità ma procedere più celermente e con minor costo al recupero coattivo del proprio credito professionale.

Fondamentale poi è la regolamentazione del patrocinio a spese dello Stato atteso che l'avvocato iscritto al predetto albo è tenuto ad operare garantendo il patrocinio per l'assistito ma mai a doverci rimettere in ordine a spese sostenute, quali i costi della pratica, quasi mai riconosciuti in sede giudiziaria e non normata dal punto di vista di legge professionale e CDF.

Appare fondamentale affinché la nuova disciplina rafforzi sempre più l'obbligatorietà dell'assistenza e della difesa tecnica – che si basa sul quel principio di competenza di cui all'art. 14 Codice Deontologico Forense - sia innanzi agli organi giurisdizionali che nelle procedure di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice piuttosto che nelle procedure di negoziazione assistita, atteso l'ormai riconosciuto tecnicismo di tali procedure.

Fondamentale poi, per l'esercizio della professione, è che si riportino i processi nelle aule di tribunale, vuoi per la regolamentazione specifica delle ipotesi di udienza cartolare soprattutto nei processi civili, vuoi per norme, anche in seno al CDF, precise sulla 'pubblicità' degli avvocati e dei vincoli di riservatezza e segreto professionale, del divieto di condividere ogni passaggio del processo in talk show o giornali e regolamentando in che modo l'avvocato possa rappresentare le proprie difese innanzi a tv o giornali o social.

E poi, nel mondo verso cui andiamo, ovvero il mondo dell'avvocato specialista il professionista non può non conoscere il contenuto del Codice Deontologico che prevede,



espressamente all'art. 14, il *'dovere di competenza'*. L'art. 24 Costituzione statuisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni grado e stato del procedimento, e dunque vi è un diritto dei cittadini ad una cd. difesa tecnica, ed un dovere del professionista di essere effettivamente e concretamente padrone di diritto sostanziale e processuale; dunque, una difesa *'competente'* e strettamente collegata al dovere di competenza, vi è quello di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15, CDF), in base al quale *"L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente"*.

Come si può notare, l'art. 15 CDF fa espresso riferimento al dovere di ciascun avvocato di formazione continua nei settori di specializzazione, oltre che a quelli di attività prevalente e quelli obbligatori (ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale). E questo a tutela non già del prestigio della professione ma a tutela della collettività, in quanto tali doveri garantiscono *"la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale"*.

E dunque vi è una stretta dipendenza tra dovere di competenza e specializzazione.

Anche per quanto riguarda l'aggiornamento professionale ed i corsi per gli specialisti, non si può non tener conto della presenza delle associazioni forensi specialistiche, che, anche mediante convenzione o collaborazione con le università e di certo preferibilmente su impulso dei COA, possono organizzare corsi per specialisti, con attribuzione di detto titolo di sola competenza del CNF.

Per quanto riguarda le associazioni forensi specialistiche prevedere anche ulteriori ipotesi di riconoscimento come *'maggiormente rappresentative'* atteso, spesso, la settorializzazione delle materie e, di conseguenza, del numero degli iscritti.

Relativamente al dovere di competenza cui ciascun avvocato non può prescindere vi è da dire che se questo è vero per la professione quotidiana lo è ancora di più per i rappresentanti istituzionali i quali devono, prima di accedere alle istituzioni, avere competenze specifiche anche di ordinamento forense, di norme previdenziali e disciplinari. Da qui, da sempre, l'idea di MF di assoluta necessità per ogni rappresentante dell'avvocatura



di partecipazione ad una scuola di politica forense, organizzata dai vertici dell'avvocatura in uno ai COA distrettuali e/o associazioni maggiormente rappresentative.

Di seguito, necessaria è la riforma del regime delle incompatibilità dell'avvocato - ferma l'incompatibilità con il lavoro subordinato e il lavoro autonomo continuativo, con l'attività notarile, con l'esercizio d'impresa -, atteso che determinati ruoli di *governance* in società di capitali sono tipici dell'avvocato che, specializzato o comunque con specifiche competenze, fornisce supporto concreto e legale nella gestione delle società. L'attuale regime delle incompatibilità cassa tanti professionisti e, nella non sempre precisa conoscenza dei divieti e delle norme deontologiche, li inserisce in farraginosi e spesso lunghissimi procedimenti disciplinari con conseguenze a volte severe.

Relativamente alla formazione dei futuri avvocati ed avvocate è fondamentale riconoscere che la pratica di studio e da studio sia quella da cui si deve partire atteso che, in uno ad una preparazione teorica, è necessario affinché i giovani facciano esperienza sul campo; da qui il fondamentale ritorno all'abilitato al patrocinio con limiti e la cancellazione del 'sostituto processuale'. Il giovane avvocato, oggi, che ha fin da subito oneri economici, ha necessità di affermazione personale, dopo anni di studio universitario e di specializzazioni e nel mentre procede alla propria preparazione tecnica nella aule di tribunale. Da qui una riforma anche relativa all'accesso alla professione; un esame incentrato più sull'effettiva pratica oltre che sulla teoria dei libri. Da ultimo, l'obbligatorietà del corso di deontologia e disciplina forense – corso tenuto dal COA con professionisti della materia - prima della prova finale dei corsi di formazione obbligatori e previsione specifica, nel certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato, di relazione in tema di conoscenza del CDF e del procedimento disciplinare.

Relativamente ai Consigli Distrettuali di Disciplina, tenuto conto dell'effettivo carico di lavoro degli attuali CDD, del procedimento disciplinare decisamente complesso sia nella procedura che nel numero dei consiglieri di sezione, MF auspica e plaude ad una semplificazione del procedimento disciplinare (diminuzione dei componenti di sezione e l'eliminazione del



pregiudizio della sezione che oggi approva l'incolpazione prima del dibattimento) e sottolinea la necessità assoluta affinché i consiglieri di disciplina (all'uopo nominati dai COA di appartenenza ed in ossequio al quel principio di 'competenza' sopra accennato) seguano, prima di procedere alla propria richiesta di nomina, dei corsi specialistici in deontologia e procedimento disciplinare, in seno al CNF piuttosto che al COA distrettuale e sempre in collegamento con associazioni di categorie specialistiche e/o università.

MF auspica, altresì, dei corsi di aggiornamento professionale specifici per i Consiglieri di disciplina, da organizzarsi, a cadenza annuale, in seno al CNF piuttosto che al COA distrettuale e sempre in collegamento con associazioni di categorie specialistiche e/o università, atteso il mutarsi della giurisprudenza e ai fini di una armonizzazione del lavoro disciplinare a livello nazionale. Questo, sempre al fine di garantire la competenza per il ruolo che si ricopre e comunque, prevedere, in ipotesi di mancata partecipazione a corsi, sezioni ed attività del CDD, specifiche sanzioni in capo al consigliere distrettuale di disciplina.

Sulla partecipazione del COA al dibattimento disciplinare MF nutre perplessità attesa la richiamata autonomia del CDD dai COA e comunque il COA è già parte, attesa la possibilità di poter impugnare le decisioni del CNF. In ipotesi di partecipazione del COA al dibattimento, MF auspica che vengano previste precise norme di incompatibilità di componenti COA con la figura del difensore del segnalato/incolpato in seno ai procedimenti davanti ai CDD (circostanza che accade più spesso di quanto si possa immaginare) e che il delegato COA abbia comprovate competenze disciplinari e di procedimento disciplinare, all'uopo certificate.

Fondamentale il previsto unico archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, accessibile in modalità riservata al CNF, agli ordini, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e ai consigli distrettuali di disciplina (CDD). Detto unico archivio, che ben potrebbe comprendere anche i provvedimenti di richiamo verbale, è fondamentale anche ai fini, stante la concorrenza della competenza dei CDD, delle decisioni su sanzioni già comminate ad un iscritto.



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

Fondamentale e da sempre cavallo di battaglia di MF la riabilitazione per gli avvocati sanzionati (esclusi i radiati), ottenibile una sola volta e di competenza del COA di iscrizione al momento in cui la stessa sia divenuta definitiva. A seguito della riabilitazione, la possibilità per l'attinto riabilitato per sanzione superiore all'avvertimento di iscriversi nuovamente nelle liste dei difensori di ufficio o di patrocinio a spese dello Stato o per le notifiche in proprio.

MF, da ultimo, evidenzia l'assoluta necessità affinché la riforma evidenzi la presenza e il significativo lavoro dei comitati pari opportunità presso i consigli degli ordini circondariali, e richiami di principi che consentano l'esercizio della professione in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale della professione e di parità di compensi liquidati. E dunque relativamente alla proposta al numero 4) l'ordine circondariale garantirà, NON sentito il CPO ma IN UNO al cpo, l'attuazione dell'art. 51 della Costituzione nella professione forense.

Relativamente all'istituzione da parte di ciascun COA di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, si fa presente che, previa disciplina in ordine ad un finanziamento, detta attività può essere svolta dal CPO esistente presso ciascun COA, atteso che è proprio dei CPO la funzione del ruolo sociale dell'avvocatura.



Enti, organismi e istituzioni

- Contributo del Dipartimento Legislativo del Movimento Forense -

Nel DDL C. 2629 vi sono alcuni aspetti che a parere dell'associazione vanno modificati, ed altri che hanno comunque necessità di un aggiustamento.

I punti fondamentali sono stati affrontati nella relazione della Presidente Nazionale Elisa Demma, ma appare opportuno richiamare qui con più attenzione le ragioni di determinate prese di posizione.

Due mandati o tre mandati per gli organismi forensi?

Uno degli aspetti che maggiormente ha interessato la politica forense, in relazione ai progetti di modifica dell'ordinamento, è il dibattito sulla durata dei mandati dei Consigli degli Ordini (che ovviamente si riflette sul Consiglio Nazionale Forense, sui Consigli di Disciplina e sui Comitati Pari Opportunità):

- restare a massimo due mandati di quattro anni, con divieto di terzo mandato, o
- passare a tre mandati di tre anni, con divieto di un quarto mandato.

Può sembrare una scelta minore (data la modifica effettiva di un anno nel conteggio complessivo), ma sicuramente è una scelta di tipo politico.

L'avvocatura esce da anni di "conflitti e ricorsi" sul tema del doppio mandato, dei tentativi di interpretare la vigente legge professionale per come più opportuno per interessi personali: la speranza è che certe stagioni siano passate e non si ripropongano.

Si ritiene, però, che non solo ciò che è ma anche ciò che appare abbia rilevanza in ambito politico e nel rapporto con i colleghi, e pertanto non sembra opportuno andare ad alterare un sistema che si è da poco stabilizzato, e che le numerose sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione hanno individuato come elemento che rafforza il principio della rotazione nelle cariche degli Ordini Forensi, evitando meccanismi che possano favorire la continuità di alcuni soggetti attraverso dimissioni strategiche.

Quanto viene ribadito in modo chiaro è che l'obiettivo della norma è garantire un ricambio effettivo nella governance degli Ordini degli Avvocati, preservando il pluralismo e la partecipazione democratica.



Come già sottolineato, poi, un altro aspetto viene alla luce proprio di recente, ovvero quello relativo alla individuazione da parte della Corte Costituzionale del divieto di terzo mandato consecutivo come *“principio generale dell’ordinamento giuridico della Repubblica”*. Nel caso specifico si trattava di una decisione con cui veniva dichiarata l’illegittimità di una normativa regionale che prevedeva la possibilità di una terza candidatura, ma è evidente che ragionamento sotteso si può applicare anche all’ordinamento forense, che peraltro aspira da anni ad un riconoscimento *“costituzionale”* della figura dell’avvocato, per il ruolo svolto a difesa dei diritti dei cittadini.

Da sottolineare che la Consulta, nel proprio comunicato del 06.11.2025 ha specificato che, data proprio la natura di *“principio dell’ordinamento”* questo divieto dei terzo mandato è *“in quanto tale vincolante anche la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali”*: è fin troppo facile previsione quella che vede nella riforma che estende a tre i possibili mandati consecutivi la miccia di una nuova stagione di ricorsi, con l’unico effetto di rallentare per altri anni lo sviluppo di una professione che tutto può, tranne che star ferma.

Si ribadisce pertanto l’orientamento già esposto nelle note a commento del progetto di riforma del CNF e nella relazione avanti questa commissione, sulla preferenza per un limite di due mandati consecutivi di 4 anni, con divieto di terzo mandato. Va da sé che la durata quadriennale come oggi stabilita e che si ritiene debba persistere, si estende altresì agli enti correlati per ragioni elettive e di contesto a quelli di cui alla tabella *ut supra*, ovvero:

Testo del DDL C. 2629	Testo emendato
<p><u>Durata dei mandati dei COA</u></p> <p><i>Art. 2, lettera s</i> 7.2) il consiglio, del quale deve essere disciplinata la durata triennale e la composizione in numero non inferiore a cinque e non superiore a venticinque, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti all’ordine e prevedendo che lo stesso, ove composto da nove o più membri, possa svolgere la propria</p>	<p>Art. 2, lettera s 7.2) il consiglio, del quale deve essere disciplinata la durata quadriennale e la composizione in numero non inferiore a cinque e non superiore a venticinque, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti all’ordine e prevedendo che lo stesso, ove composto da nove o più membri, possa svolgere la</p>



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

attività mediante commissioni di lavoro, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno dell'ordine;	propria attività mediante commissioni di lavoro, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno dell'ordine;
<u>Limite al numero di mandati consecutivi COA</u> <i>Art. 2, lettera u</i> 15) che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito;	<i>Art. 2, lettera u</i> 15) che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, della durata ciascuno di quattro anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito;
<u>Durata dei mandati del CNF</u> <i>Art. 2, lettera v</i> 1) prevedere che esso duri in carica tre anni e che i suoi componenti, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non possano essere eletti consecutivamente più di tre volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;	<i>Art. 2, lettera v</i> 1) prevedere che esso duri in carica quattro anni e che i suoi componenti, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non possano essere eletti consecutivamente più di due volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;
<u>Durata dei mandati di OCF</u> <i>Art. 2, lettera z</i> prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni, che il congresso elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi	<i>Art. 2, lettera z</i> prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni, che il congresso elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi,



di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo;

disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il **secondo** mandato consecutivo;

Va da sé che la durata quadriennale come oggi stabilita e che si ritiene debba persistere, si estende altresì agli enti correlati per ragioni elettive e di contesto a quelli di cui alla tabella *ut supra*, ovvero:

- Comitati Pari Opportunità
- Consigli Distrettuali di Disciplina

Natura dei Comitati Pari Opportunità

Nel DDL C. 2629 vi è un breve inciso che riguarda i Comitati Pari Opportunità, ovvero l'inciso dell'art. 2, lettera s, n. 4 che stabilisce come la nuova legge professionale debba prevedere che *4) che l'ordine circondariale garantisca l'attuazione, sentito il comitato pari opportunità, dell'articolo 51 della Costituzione nella professione forense;*

Quindi, è dato ovviamente per scontato che presso ogni Ordine Circondariale Forense sarà costituito il Comitato Pari Opportunità degli avvocati.

Ciò, peraltro, costituisce un'occasione imperdibile per fare dei passi avanti rispetto ad una vera e propria norma in bianco, quale l'art. 25 della legge 247/2012 e che sia imprescindibile una previsione normativa che preveda:

- la natura elettiva dei CPO, che come tali devono essere istituiti presso gli Ordini Circondariali e non presso i Consigli dell'Ordine (la stessa assemblea degli iscritti ad un Ordine elegge sia i COA che i CPO, senza alcun rapporto gerarchico tra i due);
- la eventuale partecipazione di uno o più Consiglieri dell'Ordine deve avere la mera funzione di collegamento con il Consiglio stesso e, al contempo, la carica di Presidente del CPO deve essere assunta da un componente eletto;
- una voce di spesa congrua e appositamente dedicata nel bilancio dell'Ordine da gestire in autonomia, fatte salve eventuali ed ulteriori giustificazioni di spesa;
- devono essere definite le funzioni del CPO, che possono essere propositive e propulsive, consultive, di organizzazione di eventi ed iniziative, nell'ambito della



materia delle pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione, sia all'interno dell'Avvocatura che nella società;

Movimento Forense auspica una regolamentazione normativa primaria che ne disciplini il funzionamento e le forme di finanziamento e solo in subordine per il tramite di una previsione di secondo grado - quale un regolamento del CNF -, deve basarsi su principi comuni a livello nazionale, previa consultazione ed interlocuzione con i rappresentanti dei CPO, al fine di evitare una regolamentazione disarticolata per ogni Ordine e che, al tempo stesso, possa garantire il necessario adattamento alle esigenze dei singoli territori.

Consigli Distrettuali di Disciplina: qualche chiarimento opportuno

Vanno evitate, a nostro parere, delle incertezze in relazione a quanto indicato nel DDL C. 2629 circa le funzioni di vigilanza sulla condotta degli avvocati e sulla posizione degli avvocati iscritti nell'elenco dei difensori degli enti pubblici.

I disposti di cui all'art. 2, lettera q n. 3 e di cui alla lettera s, n. 1 paiono lasciare margine alla permanenza di poteri disciplinari in capo ai consigli dell'Ordine, laddove al contrario questo viene poi attribuito ai Consigli Distrettuali di Disciplina, come da normativa attualmente vigente.

Si consiglia quindi di emendare le due disposizioni come segue:

Testo del DDL C. 2629	Testo emendato
<u>Disciplina degli avvocati degli enti pubblici</u> <i>Art. 2, lettera q</i> 3) che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio dell'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti;	<i>Art. 2, lettera q</i> 3) che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio distrettuale di disciplina del distretto di cui fa parte il consiglio dell'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti;
<u>Disciplina degli ordini forensi</u> <i>Art. 2, lettera s</i>	<i>Art. 2, lettera s</i>



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

1) che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante l'attribuzione al medesimo di potere regolamentare e di compiti e prerogative in materia di: tenuta degli albi, salvo quanto previsto alla lettera o), numero 3); vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e sulla condotta degli iscritti, anche in relazione all'assolvimento dell'obbligo formativo;

1) che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante l'attribuzione al medesimo di potere regolamentare e di compiti e prerogative in materia di: tenuta degli albi, salvo quanto previsto alla lettera o), numero 3); vigilanza sullo svolgimento del tirocinio ~~e sulla condotta degli iscritti~~, ed in relazione all'assolvimento dell'obbligo formativo **a soli fini di sanzione amministrativa;**



Osservazioni di natura giuslavoristica

- Contributo del Dipartimento Giustizia del lavoro del Movimento Forense -

Appare opportuno sottolineare alcuni aspetti del testo del DDL C. 2629 relativi alla individuazione dei compensi dell'avvocato, oltre alla già sottolineata impostazione generale in tema di compenso adeguato per la prestazione professionale degli avvocati.

Come già detto, appare necessario ribadire come il diritto dell'avvocato ad un equo compenso non possa limitarsi alla pur pregevole normativa di cui alla legge 49/2023, ma debba rispondere a più alti riscontri generali, riconducibili necessariamente a quanto disposto dall'art. 36 della Costituzione che prevede come *"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*.

Partendo da detto presupposto e ritenendo che i parametri di cui ai decreti ministeriali siano impostati per garantire, quantomeno ai minimi previsti, un compenso rispondente all'art. 36 della Carta Costituzionale, non ci si può che rifare alla relazione della Presidente Elisa Demma, che già ha chiarito i rischi di "corse al ribasso" che sviliscono la professione e danneggiano i professionisti.

Inoltre, vista la specificità con cui sono state trattate alcune norme in tema di compensi in determinate procedure, appare opportuno ampliare la portata delle stesse anche ad altri contesti che sono stati trascurati, per evitare tutele differenziate a seconda del tipo di procedimento di cui si è parte.

Testo del DDL C. 2629	Testo emendato
<u>In materia di compenso dell'avvocato</u> <i>Art. 2, lettera g</i> 1) prevedere la libera pattuizione tra le parti, salvo i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso, prevedendo che lo stesso sia adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e possa	<i>Art. 2, lettera g</i> 1) prevedere, salvi i casi disciplinati dalle disposizioni in tema di equo compenso, il diritto dell'avvocato a un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme quantomeno ai



<p>essere anche parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile;</p>	<p>minimi di cui ai parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi degli avvocati, fatta salva in tali limiti la libera pattuizione tra le parti, anche parametrando il compenso agli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile;</p>
<p><u>In materia di compenso dell'avvocato</u></p> <p><i>Art. 2, lettera g</i> 3) prevedere che tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale o definito mediante accordo di qualsiasi natura siano obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l'attività professionale e che risultino creditori;</p>	<p><i>Art. 2, lettera g</i> 3) prevedere che tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale o in una conciliazione stipulata nelle sedi di cui all'art. 410 c.p.c. definito mediante accordo di qualsiasi natura siano obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l'attività professionale e che risultino creditori;</p>
<p><u>In materia di compenso dell'avvocato</u></p> <p><i>Art. 2, lettera g</i> 5) prevedere l'obbligo di rimborsare all'avvocato le spese sostenute e anticipate, nonché le spese forfettarie nell'importo determinato con decreto del Ministro della giustizia;</p>	<p><i>Art. 2, lettera g</i> 5) prevedere l'obbligo di rimborsare all'avvocato le spese sostenute e anticipate, anche in sede arbitrale, di negoziazione assistita, di mediazione o di conciliazione stipulata nelle sedi di cui all'art. 410 c.p.c., nonché le spese forfettarie nell'importo determinato con decreto del Ministro della giustizia;</p>



Sempre dal lato della disciplina giuslavoristica, e quindi di incidenza dell'attività svolta e delle materie trattate, si potrebbe, in tema di specializzazione, integrare la parte in cui il riconoscimento della qualità di avvocato specialista sia subordinato esclusivamente alla frequenza di "corsi formativi" la cui organizzazione dovrebbe essere demandata "agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche", valutando invece anche la possibilità che tale qualifica sia attribuibile anche agli iscritti alle associazioni forensi specialistiche, previa valutazione del possesso dei necessari requisiti mediante procedura stabilita con decreto ministeriale.

Si ritiene quindi di emendare l'art. 2, lettera n, aggiungendo un secondo paragrafo come segue:

Testo del DDL C. 2629	Testo emendato
<p><u>In materia di specializzazioni</u></p> <p><i>Art. 2, lettera n</i> prevedere e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi, affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università, e stabilendo che sia il Consiglio nazionale forense ad attribuire il titolo di specialista;</p>	<p><i>Art. 2, lettera n</i> 1) prevedere e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi, affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università, e stabilendo che sia il Consiglio nazionale forense ad attribuire il titolo di specialista; 2) prevedere la possibilità di attribuire il titolo di specialista agli iscritti alle associazioni forensi specialistiche, previa valutazione del possesso dei necessari requisiti mediante procedura stabilita con decreto ministeriale;</p>



In tema di natura della professione, non si può trascurare un approfondimento relativo alla situazione degli avvocati che lavorano in regime di monocommittenza.

Già dal Congresso Nazionale Forense di Catania del 2018 e poi da quello straordinario del 2021 a Roma il Movimento Forense si occupa di tale questione, presentando mozioni approvate dall'assise congressuale.

Risulta per noi evidentemente che la monocommittenza è parte dell'evoluzione della professione forense degli ultimi anni, e non è fattibile limitarsi ad affrontare tale tematica per come si sono sempre gestiti i rapporti tra *dominus* e collaboratore.

Il DDL C. 2629 prevede una disposizione molto generica in cui il tema della monocommittenza è inserito nel più ampio contesto dell'esercizio dell'attività professionale. Nello specifico, l'art. 2, lettera I dispone che *“con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare”*.

Apprezzabile, nel caso di specie, il riferimento all'autonomia e all'indipendenza intellettuale (che garantiscono che detti rapporti di collaborazione rientrino nell'ambito della libera professione) e quello alla congruità del compenso.

Forse più specifico appare il DDL C. 594 (D'Orso e altri) in tema di monocommittenza, descrivendo una tipologia contrattuale *ad hoc* per gli avvocati monocommittenti, comunque sempre nell'alveo della professione intellettuale.

Diverso l'approccio del DDL C. 735 (Gribaudo) che vorrebbe eliminare le incompatibilità tra lavoro subordinato e iscrizione all'albo degli avvocati laddove si dovesse configurare un rapporto di monocommittenza. Sebbene tale approccio poi rimetta a futuri decreti



ministeriali i requisiti per distinguere il rapporto subordinato da quello intellettuale, i rischi di cadere in una confusione delle figure appare elevata.

Si suggerisce comunque, *de jure condendo*, di tenere ferme delle linee guida già all'interno del DDL C. 2629 facendo riferimento anche alle indicazioni di cui alle note presentate al progetto di riforma del Consiglio Nazionale Forense, nonché ai criteri direttivi indicati nella mozione n. 20 (La Lumia - Elefante) presentata al Congresso Nazionale Forense si Roma del 2021, con cui si individuavano i seguenti punti che mirano a definire in via normativa, i requisiti minimi di tutela per l'avvocato-collaboratore nell'ambito del rapporto contrattuale, che devono riguardare:

- La durata del contratto (a tempo determinato o indeterminato), il recesso e il preavviso.
- La quantificazione a livello nazionale del compenso minimo per l'attività di collaborazione. Se non con l'indicazione di un importo specifico, almeno con l'indicazione di un parametro che consenta l'individuazione di un importo equo.
- Le garanzie in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
- La regolamentazione delle conseguenze in caso di gravidanza, adozione, malattia e infortunio.
- L'eventuale possibilità di svolgere anche attività in proprio.
- L'impossibilità di svolgere il ruolo di collaboratore per più committenti.
- La regolamentazione degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.

Testo del DDL C. 2629	Testo emendato
<p><u>In materia di attività professionale</u></p> <p><i>Art. 2, lettera l</i> con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso,</p>	<p><i>Art. 2, lettera l</i> 1) con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso,</p>



prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare

prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare;

2) prevedere, in particolare per i rapporti di monocommittenza, che siano stabiliti per via normativa i requisiti minimi di tutela per l'avvocato-collaboratore nell'ambito del rapporto contrattuale, che devono riguardare:

- la durata del contratto (a tempo determinato o indeterminato), il recesso e il preavviso;
- la quantificazione a livello nazionale del compenso minimo per l'attività di collaborazione. Se non con l'indicazione di un importo specifico, almeno con l'indicazione di un parametro che consenta l'individuazione di un importo equo;
- le garanzie in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- la regolamentazione delle conseguenze in caso di gravidanza, adozione, malattia e infortunio;



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

	<ul style="list-style-type: none">- l'eventuale possibilità di svolgere anche attività in proprio;- l'impossibilità di svolgere il ruolo di collaboratore per più committenti;- la regolamentazione degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi;
--	--



Osservazioni in tema di incompatibilità nella professione

- Contributo del Dipartimento Legislativo del Movimento Forense -

Si riprende qui di seguito con maggiore precisione quanto già esposto in sede di relazione dalla Presidente Elisa Demma, circa l'emendamento all'art. 2, lettera p, del DDL C. 2629 ad iniziativa del Governo e del Ministro della Giustizia, al fine di introdurre un sistema moderno e flessibile di incompatibilità, in linea con le regole etiche della American Bar Association (ABA Model Rules of Professional Conduct).

Si vuole superare l'impostazione fondata su divieti generali e astratti - quali il divieto di esercitare attività imprenditoriale o altre professioni - ed adottare il principio di incompatibilità relativa, limitata ai soli casi di effettivo conflitto d'interessi o di compromissione dell'indipendenza.

L'intervento si rende necessario alla luce dell'attuale disciplina dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che configura un regime tra i più rigidi in Europa.

La normativa vigente, infatti:

- vieta lo svolgimento di quasi ogni attività di lavoro autonomo continuativa, salvo poche eccezioni (attività scientifiche, letterarie, artistiche e culturali);
- vieta qualsiasi attività di impresa commerciale, salvo gli incarichi nelle procedure concorsuali;
- esclude l'assunzione di cariche gestionali in società di persone o di capitali aventi finalità commerciali, salvo che per società destinate alla mera amministrazione di beni personali o familiari;
- vieta qualsiasi forma di lavoro subordinato, anche part-time.

Questo modello, concepito nel 2012 per salvaguardare l'indipendenza dell'avvocato, è oggi non più coerente con lo sviluppo della professione, con l'evoluzione del mercato dei servizi legali e con l'integrazione sempre più necessaria tra competenze giuridiche, economiche e manageriali.



La *ratio* dell'emendamento è dunque favorire l'autonomia economica e l'integrazione professionale dell'avvocato con altri settori produttivi, preservando al contempo la tutela del cliente e l'imparzialità del difensore.

Si valorizza, altresì, la trasparenza mediante l'obbligo di dichiarazione preventiva degli interessi personali, familiari o finanziari rilevanti, in analogia con gli standard statunitensi in materia di *conflict of interest*.

Il nuovo testo si allinea ai principi di libertà professionale, concorrenza e modernizzazione dell'attività legale, armonizzando la disciplina italiana con le migliori prassi dei sistemi anglosassoni e delle altre professioni regolamentate nazionali, superando il modello di incompatibilità "tipizzata" e introducendo un sistema coerente con le esigenze del mercato contemporaneo e con la tutela effettiva dell'indipendenza professionale.

Le previsioni contenute nell'art. 2, lettera p, n. 1 del DDL C. 2629 ripropongono - e in alcuni punti ampliano - la logica dell'art. 18 della L. 247/2012, mantenendo un modello "rigidamente tipologico", basato su divieti astratti e generali.

Questo approccio, raffrontato con la disciplina vigente e con le migliori prassi internazionali, presenta almeno tre criticità principali:

1. Riafferma incompatibilità assolute che non hanno più giustificazione sostanziale

Il DDL considera *incompatibili tutte* le attività di:

- lavoro autonomo continuativo o professionale (punto 1.1)
- qualsiasi attività d'impresa (punto 1.3)
- ogni carica nelle società di persone (punto 1.4)

Questi divieti sono ripresi integralmente dall'art. 18 L. 247/2012, senza alcun aggiornamento rispetto al contesto economico attuale.

La logica è "formale" (basta la tipologia di attività per far scattare l'incompatibilità), non "funzionale" (non si valuta se l'attività comprometta realmente indipendenza o crei conflitto).



Il risultato è che l'avvocato continua a essere la figura professionale con le limitazioni più estese dell'intero ordinamento, più dei commercialisti, dei medici, degli ingegneri e persino di molte categorie pubbliche.

2. Impedisce all'avvocato di svolgere attività economiche ordinarie e diffuse, anche non in conflitto

Il divieto generalizzato di esercizio d'impresa e di lavoro autonomo (punto 1.3 e 1.1) significa che un avvocato non potrebbe:

- possedere o gestire una start-up
- svolgere attività consulenziali non giuridiche
- essere titolare di un'attività imprenditoriale *non interferente* con la professione
- assumere incarichi manageriali ordinari nel settore privato

Sono limiti non previsti in nessuna altra professione regolamentata, e che contrastano con il principio europeo di libertà economica.

3. È una disciplina molto più restrittiva rispetto ai modelli comparati (USA in primis)

La disciplina statunitense (ABA Model Rules) non prevede divieti tipologici:

- un avvocato può essere imprenditore
 - può gestire società
 - può svolgere ulteriori professioni ...
- purché non vi sia conflitto di interessi o compromissione della lealtà verso il cliente.

Il DDL C. 2629 fa l'opposto: stabilisce il divieto "per categoria", indipendentemente dal fatto che crei o meno conflitto.

Questo allontana l'Italia dai modelli delle giurisdizioni più avanzate e rende la professione meno competitiva e meno integrata nel mercato.

Si propone, quindi di emendare l'art. 2, lettera p, come segue:

Testo del DDL C. 2629	Testo emendato
<u>In materia di incompatibilità</u>	Art. 2, lettera p



Art. 2, lettera p

1) che, fermi restando il criterio di cui al numero 2) e i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione di avvocato sia incompatibile con:

1.1) qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;

1.2) l'esercizio dell'attività di notaio;

1.3) l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;

1.4) la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salvo non siano società tra avvocati;

1) La professione di avvocato è incompatibile esclusivamente con l'esercizio di funzioni o attività che comportino un effettivo conflitto d'interessi con l'attività di difesa o assistenza legale, ovvero che compromettano l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale del professionista.

1.1) Sono pertanto incompatibili unicamente:

- a) l'esercizio delle funzioni notarili;
- b) l'impiego pubblico o privato di carattere subordinato che comporti vincolo gerarchico o di dipendenza continuative, salvo che si tratti di avvocati che svolgano attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato o di un'associazione professionale di avvocati;
- c) l'assunzione di cariche o partecipazioni in imprese o enti che abbiano come oggetto principale la fornitura di servizi legali, giuridici o di consulenza in concorrenza con l'attività forense;

d) la rappresentanza o l'assistenza di soggetti i cui interessi siano in conflitto, attuale o potenziale, con quelli di altro cliente assistito, salvo consenso informato di tutte le parti coinvolte e purché sia ragionevolmente possibile garantire la lealtà e la diligenza dovute a ciascun cliente.

1.2) Ogni altra attività economica, professionale o imprenditoriale è compatibile con l'esercizio della professione di avvocato, purché non determini un conflitto d'interessi e sia garantita la piena autonomia decisionale e intellettuale del professionista.



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

	<p>1.4 L'avvocato è tenuto a dichiarare preventivamente all'ordine di appartenenza e al cliente l'esistenza di eventuali interessi personali, finanziari o familiari che possano interferire con l'incarico, adottando le misure necessarie per evitare condizionamenti o interferenze.</p>
--	---

DISEGNO DI LEGGE
DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE
(Roma, 16 maggio 2025)

TITOLO I – Disposizioni generali

- **Capo I – Principi generali**
- **Capo II - Modalità di svolgimento della professione**
- **Capo III – Formazione e aggiornamento professionale**

TITOLO II - Albi, elenchi e registri

TITOLO III – Organi e funzioni degli ordini forensi

- **Capo I – L'Ordine forense**
- **Capo II – Ordine Circondariale**
 - **Sezione I – Modalità di svolgimento delle elezioni del consiglio dell'ordine**
- **Capo III – Consiglio Nazionale forense**
- **Capo IV – Congresso Nazionale forense**

TITOLO IV – Accesso alla professione

TITOLO V – Del procedimento disciplinare

- **Capo I – Disposizioni generali**
- **Capo II – Del procedimento dinanzi ai Consigli distrettuali di disciplina**
- **Capo III - Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari**

TITOLO VI – Norme transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

La libertà e l'indipendenza dell'avvocato

1. La professione di avvocato è libera e indipendente, partecipa alla realizzazione della giustizia ed alla difesa dei diritti e delle libertà, e vigila sul rispetto dei principi dello Stato di diritto.
2. La legge garantisce all'avvocato la dovuta tutela e permette l'esercizio delle sue attività professionali in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale della professione.

Articolo 2

La disciplina dell'ordinamento forense

1. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) tutela l'affidamento della collettività e degli assistiti, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; c) promuove l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

Articolo 3

I diritti, i doveri e il ruolo dell'avvocato

1. L'avvocato è un professionista intellettuale che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4.
2. L'avvocato garantisce l'effettività della tutela dei diritti nella giurisdizione e nell'ordinamento giuridico.
3. L'avvocato svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti.
4. L'avvocato ha diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, fissati con decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 5 della presente legge.
5. Le istituzioni forensi partecipano e intervengono con diritto di voto a tutte le funzioni degli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia.
6. L'esercizio dell'attività di avvocato è fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. La professione forense, tenendo conto del rilievo sociale della difesa, è esercitata con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, nel rispetto dei principi della corretta e leale concorrenza.

7. L'avvocato ha l'obbligo, se chiamato, salvo giustificato motivo, di prestare la difesa d'ufficio e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti, in quanto iscritto nei relativi elenchi.

Articolo 4

Le attività professionali dell'avvocato

1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 68, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 32. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, sono iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
3. Sono sempre attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di risoluzione alternative delle controversie, nei procedimenti di volontaria giurisdizione e nei procedimenti amministrativi a carattere contenzioso e precontenzioso.
4. L'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza legale, svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati e ai praticanti abilitati.
5. Essa è altresì consentita ai professionisti diversi da quelli iscritti nell'albo degli avvocati in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, è nulla ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale.
7. La legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale, disciplinando le modalità di accertamento e le relative procedure di attestazione.
8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
9. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato o abbia perduto i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo o per il suo mantenimento.

Articolo 5

Il giuramento dell'Avvocato

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato giura di osservare i propri doveri dinanzi al Consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, pronunciando le seguenti parole: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Articolo 6

Principi generali in materia di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale consiste nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
2. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato, consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale secondo quanto previsto dal titolo quarto della presente legge.
3. Non sono ammesse modalità di tirocinio diverse o equipollenti a quelle di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 64.
4. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti a responsabilità disciplinare.

Articolo 7

Segreto professionale

1. Il segreto professionale è istituito che attiene all'ordine pubblico. È generale, assoluto, e illimitato nel tempo. Il diritto dell'assistito e dell'avvocato al segreto professionale è inviolabile e indisponibile.
2. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
3. Il segreto professionale si estende a qualsiasi supporto materiale o immateriale quali ad esempio, documenti cartacei, elettronici, video o audio.
4. È consentito all'avvocato derogare agli obblighi di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
6. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
7. Quando l'avvocato esercita in associazioni professionali o in qualità di socio di una società tra avvocati, o multidisciplinare, o in una rete professionale, al segreto sono tenuti anche gli associati, gli altri soci e gli altri soggetti facenti parte della rete. Il segreto si estende anche agli avvocati che condividono i locali dove esercitano la professione, anche se non si tratti di associazioni professionali, di società tra avvocati o multidisciplinari, o di reti professionali.

8. Le ispezioni e le perquisizioni nello studio o nell'abitazione dell'avvocato, anche se indagato, sono consentite solo nei casi e con le garanzie di cui all'art. 103 c.p.p.

9. La violazione degli obblighi del presente articolo costituisce anche illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Articolo 8

Deontologia

1. L'avvocato e il praticante avvocato esercitano la professione uniformandosi al codice deontologico forense.

2. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza.

3. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei rapporti con il cliente, con i colleghi, con i terzi e le controparti, con i magistrati e con altri professionisti. Le norme del codice deontologico, per quanto possibile, sono caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contengono l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 9

Assicurazione per la responsabilità civile

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato comunica al Consiglio dell'Ordine gli estremi della propria polizza assicurativa, compresa ogni successiva variazione.

2. Le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Articolo 10

Informazioni sull'esercizio della professione

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, nel rispetto dei principi di indipendenza, dignità e integrità della professione nonché del segreto professionale, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono essere limitate alla natura e ai contenuti dell'obbligazione professionale.

Articolo 11

Compenso per l'attività professionale

1. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. La pattuizione dei compensi è libera, salvi i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso; è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
3. È consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, e comunque non superino del 20% il massimo aumento previsto dai parametri vigenti.
4. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
5. I parametri per il calcolo del compenso professionale dell'avvocato sono adottati con decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
6. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine presso cui è iscritto l'avvocato affinché esperisca un tentativo di conciliazione.
9. Il consiglio dell'ordine, su richiesta dell'avvocato o di suoi eredi, rilascia un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata che costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore secondo i principi previsti dalla legge e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, sono dovuti, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente nonché il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura è determinata dal decreto di cui al comma 5, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

Articolo 12

Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o rifiutare ogni incarico. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche in proprio, salve le limitazioni previste dalla legge.
2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Nell'esercizio della sua attività l'avvocato può farsi sostituire da altro avvocato o da un praticante abilitato di cui all'art. 64, comma 7, con delega verbale.
3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

Capo II

Modalità di svolgimento della professione

Articolo 13

L'attività professionale dell'avvocato

1. La professione forense può essere esercitata in forma individuale ovvero attraverso la partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali.
2. L'avvocato può partecipare a più associazioni, società tra avvocati o reti professionali. Le prestazioni rese dall'avvocato tramite la partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco ed albo per la cui iscrizione sia richiesta una previa esperienza professionale.
3. L'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale.
4. La partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali deve esser svolta con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
5. I redditi derivanti dall'esercizio della professione forense attraverso la partecipazione ad associazioni tra avvocati o reti tra avvocati si qualificano ad ogni effetto ai fini fiscali come redditi da lavoro autonomo e risultano soggetti ai pertinenti regimi fiscali agevolativi, ivi compreso il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 57, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 14

L'Associazione professionale forense

1. L'attività professionale dell'avvocato può essere esercitata in forma associata, unitamente ad altri liberi professionisti purché iscritti ad albo professionale. All'associazione professionale forense devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo. L'associazione dovrà riportare nella sua denominazione l'indicazione "associazione" o "studio associato".
2. L'associazione professionale forense rappresenta un unico centro di imputazione giuridica degli associati; ciascun associato, anche disgiuntamente, ha la legittimazione processuale dell'associazione, salvo diverso accordo.
3. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se gli associati sono in maggioranza avvocati iscritti all'albo. L'associazione è obbligata a comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza il venir meno del requisito soggettivo necessario ai fini dell'iscrizione al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
4. Le associazioni professionali forensi sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'associazione può avere sedi secondarie.
5. Il contratto associativo deve indicare la sede; la durata; i conferimenti degli associati, specificando la collaborazione effettivamente svolta all'interno dello studio o i mezzi conferiti per lo svolgimento dell'attività; la garanzia e i rischi dei conferimenti; le modalità di ripartizione nei guadagni e nelle

perdite; la restituzione dei beni conferiti in godimento; le cause di recesso e le regole di liquidazione della quota dell'associato receduto; specifiche ipotesi di esclusione dell'associato; le cause di scioglimento dell'associazione.

6. L'associato può essere escluso dagli altri associati se sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. In tal caso, l'esclusione è deliberata dalla maggioranza degli associati, non computandosi nel numero di questi l'associato da escludere, ed ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione all'associato escluso. Entro questo termine l'associato escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. Se l'associazione si compone di due associati, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. Salva la fase cautelare della sospensione del provvedimento di esclusione, il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere preceduto a pena di improcedibilità dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritta l'associazione; durante il tentativo di conciliazione avanti al Consiglio dell'Ordine rimane sospeso il termine per l'opposizione al provvedimento di esclusione.

7. La cancellazione o radiazione dell'associato dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione di diritto dall'associazione.

8. I redditi delle associazioni professionali forensi di cui al presente articolo si qualificano, ai fini fiscali, come redditi da lavoro autonomo.

9. Gli avvocati e le associazioni professionali forensi di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

10. Ogni avvocato associato è tenuto per conto dell'associazione al rispetto degli obblighi derivanti dagli oneri previdenziali come definiti dai regolamenti di Cassa Forense.

11. Le associazioni professionali forensi che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività professionale possono accedere alle procedure previste dal decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14 solo su propria istanza.

Articolo 15

Reti tra avvocati e reti multidisciplinari.

1. La professione forense può essere esercitata con la partecipazione a contratti di rete tra avvocati o multidisciplinari. Alla rete multidisciplinare devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo. I contratti di rete multidisciplinari possono essere stipulati dagli iscritti all'albo forense, unitamente ad altri liberi professionisti iscritti in appositi albi e appartenenti alle categorie individuate con il Decreto del Ministro della giustizia del 4 febbraio 2016, n. 23.

2. I contratti di rete partecipati da avvocati sono iscritti in una apposita sezione dell'albo dell'ordine forense nel cui circondario hanno sede. Il contratto di rete deve indicare la sede dove si trova il centro principale degli affari. La rete tra avvocati o multidisciplinare può avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla rete deve darne comunicazione anche al Consiglio dell'Ordine di iscrizione, se diverso dal centro principale degli affari.

3. Il contratto di rete tra avvocati o multidisciplinare che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale è dotato di soggettività giuridica se stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere iscritto in apposita sezione speciale dell'albo tenuto presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e di tutti gli altri ordini di appartenenza nel cui circondario ha sede.

4. L'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad una rete tra avvocati o multidisciplinare non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza

intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

5. L'attività professionale svolta dagli avvocati per il tramite dei contratti di rete dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

6. L'avvocato può partecipare a più di una rete tra avvocati o multidisciplinare.

7. Il contratto di rete può avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense solo se tra i partecipanti alla rete vi sono almeno due avvocati iscritti all'albo.

8. Le reti tra avvocati o multidisciplinari possono partecipare e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati ai sensi dell'art. 12, comma 3, legge 12 maggio 2017, n. 81.

9. Alle reti tra avvocati o multidisciplinari si applica, in quanto compatibile, l'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5.

10. Le reti tra avvocati o multidisciplinari dotate di soggettività giuridica possono accedere alle procedure da esse fruibili secondo le disposizioni del decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14 solo su propria istanza.

Articolo 16

Esercizio della professione forense in forma societaria.

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. Le società tra avvocati possono avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla società tra avvocati deve darne comunicazione anche al Consiglio dell'Ordine di iscrizione, se diverso dal centro principale degli affari. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

- a) i soci, titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale, del diritto di partecipazione agli utili e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. Sono ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
- b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
- c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. La designazione del socio professionista viene compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente.

4. La responsabilità della società non esclude la responsabilità, anche disciplinare, del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituiscono, se definitive, causa di esclusione di diritto dalla società di cui al comma 1. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina.
6. Le società di cui al comma 1 sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.
7. Le società di cui al comma 2, lettera a), in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati" o "società tra professionisti".
8. Le società tra avvocati sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La società tra avvocati non può prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo.
10. L'avvocato può partecipare a più di una società tra avvocati.
11. Gli avvocati possono partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza.
12. Le società tra avvocati possono accedere alle procedure da esse fruibili secondo le disposizioni del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 solo su propria istanza.

Articolo 17

Conferimento dell'incarico da parte di un terzo.

1. L'incarico è conferito di regola dalla parte assistita.
2. L'incarico può essere conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, e deve essere svolto nell'interesse esclusivo di quest'ultima.
3. L'incarico conferito dal terzo può essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e non deve pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito.

Articolo 18

Monocommittenza

1. L'avvocato può esercitare l'attività in regime di monocommittenza, in via continuativa ed esclusiva, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale di cui al precedente art. 14, o di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica di cui all'art. 15 o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso.
2. La prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza non è un rapporto di lavoro subordinato e ha natura di prestazione d'opera professionale intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 codice civile e seguenti.
3. Il contratto tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente è stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e deve contenere i seguenti elementi:

- a) la durata del rapporto; resta ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso;
- b) il compenso e i criteri per la sua determinazione; il compenso corrisposto, con cadenza periodica preferibilmente mensile, all'avvocato in regime di monocommittenza deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza al rimborso delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art. 25, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata, delle spese sostenute per la stipula della polizza assicurativa, delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di monocommittenza e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente;
- d) il periodo di prova da stabilire nel termine concordato tra le parti, comunque non superiore a sei mesi. Durante tale periodo, il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;
- e) la pattuizione di un periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni. Il mancato rispetto dei termini di preavviso del recesso comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso calcolata sulla base della media dei compensi incassati dall'avvocato in regime di monocommittenza nei sei mesi precedenti di effettivo lavoro e del numero di mesi di preavviso. Il preavviso non è dovuto nel caso di scioglimento del contratto di monocommittenza per grave inadempimento dell'avvocato in regime di monocommittenza, o dell'avvocato committente.
4. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole conformi alle disposizioni della presente legge.
5. Il committente si impegna ad agevolare l'opera dell'avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del committente stesso, e a contribuire alla sua formazione anche deontologica.
6. L'avvocato in regime di monocommittenza è tenuto al rispetto del segreto professionale e comunque a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.
7. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di monocommittenza, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'art. 2596 c.c., che non impedisca lo svolgimento futuro dell'attività professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza.
8. Il patto di non concorrenza ha una durata che non può superare i due anni e ha ad oggetto l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, nonché il divieto di utilizzazione delle

informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela.

9. Nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio è vietato il recesso da parte del committente e il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Le parti possono concordare per iscritto che, al momento del verificarsi di uno dei casi di cui al precedente periodo, sia concesso all'avvocato in regime di monocommittenza un ulteriore periodo di indisponibilità che non comporti il diritto di recesso da parte del committente. Quando l'indisponibilità dell'avvocato in regime di monocommittenza permanga successivamente al decorso dei termini di cui al presente comma, il committente può recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva del diritto al preavviso da calcolarsi con le modalità indicate al precedente comma 3, lett e).

10. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione, per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco ed albo per la cui iscrizione sia richiesta una previa esperienza professionale.

11. L'esercizio dell'attività in regime di monocommittenza ai sensi del presente articolo non configura un'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 29 comma 1, lett. a).

Articolo 19

Contratto di collaborazione continuativa.

1. L'avvocato può prestare in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale di cui al precedente art. 14, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica di cui all'art. 15, o di una società tra avvocati, attività di collaborazione continuativa a fronte di un compenso.

2. La prestazione dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa deve ritenersi senza alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato ed avente natura di prestazione d'opera professionale intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 codice civile e seguenti.

3. Il contratto tra l'avvocato in regime di collaborazione continuativa e un altro avvocato è stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e deve contenere i seguenti elementi:

a) la durata del rapporto; resta ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso.

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;

c) il diritto dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa al rimborso delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art. 25, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata, delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione continuativa e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.

4. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole conformi alle disposizioni della presente legge.

5. L'avvocato in regime di collaborazione continuativa è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti

gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.

6. Nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio è vietato il recesso da parte del committente e il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

7. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco ed albo per la cui iscrizione sia richiesta una previa esperienza professionale.

Capo III

Formazione e aggiornamento professionale

Art. 20

Principi generali in materia di formazione e aggiornamento professionale

1. L'avvocato cura la formazione professionale dimostrando, per ogni anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre, di aver assolto l'obbligo di aggiornamento attraverso la partecipazione, continua e costante nel tempo, ad iniziative formative, anche quale formatore, che garantiscono e assicurano la qualità delle prestazioni professionali sia per la migliore tutela dei diritti delle parti assistite o per le quali svolge consulenza legale sia per il corretto esercizio dell'amministrazione della giustizia.

Art. 21

Cause di esenzione

1. L'avvocato sospeso dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 30 è temporaneamente esentato dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale e, comunque, limitatamente al periodo in cui ricopre la carica. È, altresì, esentato temporaneamente dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, limitatamente al periodo in cui ricopre la carica, l'avvocato che compone, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali.

2. I professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo e i ricercatori confermati in materie giuridiche sono esentati dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento.

3. Il Consiglio Nazionale Forense con il regolamento di cui all'art. 22 può stabilire ulteriori cause di esenzione tenendo conto:

- a) dell'anzianità di iscrizione all'albo di cui all'art. 26, comma 1, lettera a);
- b) di particolari condizioni soggettive che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e aggiornamento professionale.

Art. 22

Competenza del Consiglio Nazionale Forense

1. Il Consiglio Nazionale Forense, con proprio regolamento:

- a) stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, anche promuovendo la formazione a distanza e assicurandone il corretto svolgimento con adeguati ed idonei strumenti di controllo;
- b) disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni di cui all'art. 51, comma 1, lettera p), delle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'art. 57, comma 1, lettere s) e t), di altri soggetti accreditati;
- c) individua le misure per incentivare, unitamente al sistema generale di formazione e aggiornamento professionale, quello individuale ispirandosi a criteri di premialità tra cui: l'acquisizione del titolo di avvocato specialista di cui all'art. 25, la frequentazione o la partecipazione,

con esito positivo, ove previsto, di corsi abilitanti all'iscrizione in elenchi o registri tenuti da autorità amministrative e giurisdizionali;

d) determina i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale.

2. Il Consiglio Nazionale Forense, nell'ambito dei corsi che abilitano gli avvocati all'iscrizione in elenchi tenuti da autorità amministrative o giurisdizionali, partecipa alla redazione dei relativi provvedimenti normativi e organizzativi.

Art. 23

Competenza degli Ordini territoriali, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati

1. L'attività di formazione e aggiornamento professionale è realizzata nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all'art. 22 dagli ordini territoriali, dalle unioni regionali e interregionali, dalle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'art. 57, comma 1, lettere s) e t) e dagli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro, e deve essere tendenzialmente gratuita.

2. Per l'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale, gli ordini territoriali, le unioni regionali e interregionali, le associazioni forensi e gli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro, possono beneficiare di fondi erogati da enti pubblici, nazionali, europei e internazionali, fermo restando la tendenziale gratuità dell'attività realizzata.

Art. 24

Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale

1. L'avvocato che, entro la fine di ogni anno solare, non abbia assolto totalmente l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale deve provvedere entro il primo trimestre dell'anno successivo; decorso il trimestre, se l'avvocato non ha provveduto ad assolvere totalmente l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, l'ordine che tiene l'albo a cui è iscritto formula formale diffida assegnando un termine di tre mesi per la regolarizzazione, decorsi i quali applica, previa audizione, la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato. Il provvedimento con cui viene applicata la sospensione amministrativa è impugnabile al Consiglio Nazionale Forense entro trenta giorni dalla comunicazione. La sospensione è revocata quando l'avvocato dimostra di aver assolto compiutamente l'obbligo formativo e di aggiornamento professionale.

Art. 25

Titolo di avvocato specialista

1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense con proprio regolamento, che ne disciplina anche le modalità di mantenimento.

2. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito in uno dei settori di specializzazione individuati con il regolamento di cui al comma che precede.

3. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista:

a) frequentando, con esito positivo, un corso di specializzazione organizzato in un periodo di ventiquattro mesi dagli ordini territoriali di intesa con le associazioni forensi specialistiche inserite nell'elenco di cui all'art. 57, comma 1, lettera s). I corsi possono essere organizzati anche in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute;

b) comprovando di aver esercitato negli ultimi cinque anni decorrenti dalla presentazione della domanda attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale intende conseguire il titolo. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio prevalente di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

4. Nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma che precede, l'avvocato deve comunque dimostrare di aver esercitato negli ultimi due anni decorrenti dalla presentazione della domanda attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale intende conseguire il titolo.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi di specializzazione nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al Consiglio Nazionale Forense che, nei casi stabiliti con il medesimo regolamento di cui al comma 1, può revocarlo, previa audizione dell'avvocato specialista.

6. I professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, e i ricercatori confermati possono conseguire il titolo di specialista nel settore scientifico di afferenza. I dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli ultimi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, possono conseguire il titolo di specialista in uno dei settori di specializzazione di cui al precedente comma 2 ferma restando la riconducibilità del curriculum di dottorato al settore di specializzazione e comunque dimostrando di aver esercitato negli ultimi tre anni decorrenti dalla presentazione della domanda attività prevalente nel medesimo settore di specializzazione nel quale intendono conseguire il titolo.

7. Il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è abrogato a far data dalla entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo. Il regolamento disciplina il regime transitorio.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Articolo 26

Albi, elenchi e registri

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

- a) l'albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
- b) gli elenchi degli avvocati specialisti;
- c) il registro dei praticanti;
- d) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La scheda personale di ciascun iscritto deve contenere le seguenti informazioni: luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, eventuale afferenza agli albi ed elenchi e registri di cui al comma 1 e relativa data di iscrizione, eventuale afferenza all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, casella di posta elettronica ordinaria, domicilio digitale (pec), estremi della polizza professionale. La scheda personale deve contenere altresì l'indicazione dell'eventuale:

- a) afferenza all'ufficio legale di un ente pubblico;
- b) qualità di docente o ricercatore universitario e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
- c) sospensione dall'esercizio professionale e la relativa causa;
- d) cancellazione per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;
- e) radiazione, se divenuta esecutiva;
- f) per i praticanti, abilitazione al patrocinio;
- g) condizione di avvocato stabilito, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, purché abbia la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
- h) titolarità di uffici al di fuori del circondario del tribunale;
- i) afferenza ad un'associazione professionale, ad una società, o ad una rete tra professionisti di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. L'iscritto ha il dovere di comunicare prontamente al Consiglio dell'ordine la propria eventuale iscrizione ad elenchi, albi e registri tenuti da Istituzioni, Enti ed altri soggetti per qualsiasi finalità prevista dalla legge, affinché tali elementi risultino annotati nella propria scheda personale. La mancata comunicazione comporta responsabilità disciplinare.

4. Le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, nonché delle schede personali degli iscritti sono disciplinate con un regolamento adottato dal CNF.

5. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Il pubblico ha accesso alla scheda personale di cui al comma 2.

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina altresì le modalità telematiche di trasmissione delle informazioni contenute negli albi, negli elenchi e nei registri, nonché delle schede personali degli iscritti, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilità tra i sistemi gestionali utilizzati dai Consigli dell'ordine e dalla Cassa forense ed il sistema centrale gestito dal CNF, anche al fine di

mantenere costantemente aggiornato l'elenco nazionale degli avvocati e al fine di consentire l'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 27

Archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni (cd. Casellario)

1. È istituito presso il CNF un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri di cui all'articolo 26.
2. Il regolamento di cui all'art. 26, comma 2, disciplina le modalità di trasmissione da parte dei Consigli distrettuali di disciplina dei dati relativi a tutti i provvedimenti disciplinari irrogativi del richiamo verbale o di sanzioni nonché le modalità di trasmissione da parte dei Consigli dell'ordine dei dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni, nonché le modalità di accesso all'archivio.
3. L'accesso all'archivio centrale telematico è riservato, oltre che al CNF, ai Consigli dell'ordine, alla Cassa forense, e ai Consigli distrettuali di disciplina.

Articolo 28

Iscrizione e cancellazione

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
 - a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
 - b) avere superato l'esame di abilitazione;
 - c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
 - d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
 - e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 29;
 - f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
 - g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
 - h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
 - b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in quanto applicabili.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.
5. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.
6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro sessanta giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
 - a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
 - b) quando l'iscritto non abbia prestato il giuramento di cui all'articolo 5 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
 - c) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 33, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta;
 - d) per gli avvocati morosi sospesi ai sensi dell'art. 51, comma 6, qualora non provvedano al pagamento degli importi dovuti, decorsi tre anni dalla comminazione della sospensione, fatto salvo il diritto alla reiscrizione in caso di regolarizzazione della propria posizione contributiva.
10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
 - a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
 - b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio;
 - c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dall'albo e dal registro si hanno:
 - a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 9 lettere a), b), c), e d) e per i casi di cui al comma 10;
 - b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio abilitativo;

- c) alla data dell'istanza di cancellazione volontaria, o ad altra data successiva indicata nell'istanza stessa.
12. Salva l'ipotesi di cancellazione volontaria su istanza di parte, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione dall'albo o dal registro, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro il medesimo termine l'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono comunicate, entro quindici giorni, all'interessato.
14. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) ad h) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.
15. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, tranne nei seguenti casi:
- a) difetto originario di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo;
 - b) perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione o per il suo mantenimento;
 - c) conseguimento della pensione d'anzianità con cessazione dell'attività professionale.
16. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 14 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 32 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.
17. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'art. 58 nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF provvede in via sostitutiva.
18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Articolo 29

Incompatibilità

1. La professione di avvocato è incompatibile:
- a) con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato, e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;
 - b) con l'esercizio dell'attività di notaio;
 - c) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
 - d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, tranne il caso di società tra avvocati.
2. La professione di avvocato è compatibile:
- a) con l'esercizio da parte dell'avvocato di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

b) con l'esercizio della professione, previa iscrizione nei relativi albi, di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile; è consentita l'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro, fermo restando, relativamente all'esercizio di tale professione, quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

c) con la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;

d) con la carica di amministratore unico ovvero consigliere delegato o presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;

e) con gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

f) con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario;

g) con la carica di amministratore di condominio di edifici;

h) con l'attività di agente sportivo ovvero con l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 33.

Articolo 30

Sospensione dall'esercizio professionale

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

Articolo 31

Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense

1. La professione forense deve essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, al fine di garantire la qualità delle prestazioni professionali e tutelare efficacemente i diritti e gli interessi degli assistiti.
2. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
3. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. I contributi previdenziali relativi ad attività compatibili con quella professionale ai sensi dell'art. 29 comma 2, devono essere versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Articolo 32

Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione.

Articolo 33

Avvocati degli enti pubblici

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti nell'albo di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), tenuto dal Consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico. L'iscrizione nell'albo è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 4 commi 3 e 4, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro dipendente. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
2. Agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, va assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
3. I compensi professionali corrisposti dalle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, costituiscono elemento fondamentale del trattamento economico e sono computati ai fini degli

emolumenti indiretti e o differiti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva.

4. Per l'iscrizione nell'albo gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'albo che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

5. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

TITOLO III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I
L'Ordine Forense

Articolo 34
L'ordine forense

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici aventi carattere associativo, ad appartenenza necessaria: sono partecipi di funzioni pubbliche e di funzioni sussidiarie dello Stato e sono al contempo soggetti esponenziali della categoria degli iscritti. Essi garantiscono il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche dell'attività forense e perseguono finalità di tutela degli assistiti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati prevalentemente con i contributi degli iscritti. Determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia, senza alcuna dipendenza dallo Stato o da altre autorità pubbliche. Ad essi si applicano le sole disposizioni legislative poste per le amministrazioni pubbliche che lo prevedano espressamente e specificatamente.

Capo II
Ordine Circondariale

Articolo 35
L'ordine circondariale forense

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e seguenti.
3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il revisore unico dei conti, o il collegio dei revisori dei conti.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il Comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense che ne disciplina il funzionamento e le forme di finanziamento.

Articolo 36
Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
 - b) il consiglio;
 - c) il presidente;
 - d) il vicepresidente;
 - e) il segretario;
 - f) il tesoriere;
 - g) il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Articolo 37

L'assemblea

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo con esclusione dei sospesi per qualsiasi causa; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento del Consiglio nazionale forense.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

Articolo 38

Il consiglio dell'ordine

1. Il consiglio è composto:
 - a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
 - b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
 - c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
 - d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
 - e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila mila iscritti;
 - f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
 - g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.
2. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.
3. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
4. Il consiglio elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere due vicepresidenti, uno dei quali viene eletto come vicepresidente vicario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
5. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e

assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

6. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Articolo 39

Modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli dell'ordine e determinazione dei seggi

1. Il Presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio da eleggere;

b) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata, nonché le modalità di svolgimento.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il Presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Articolo 40

Convocazione elettorale

1. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista.

2. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere nonché l'invito a presentare la propria disponibilità a far parte del seggio elettorale.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti, eccetto quelli sospesi dall'esercizio della professione, mediante messaggio di posta elettronica certificata. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.

4. Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a cinquecento, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'ordine.

Articolo 41

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.

Articolo 42

Candidature

1. Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale. Possono essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi, che non abbiano riportato negli ultimi cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati di cui all'art. 28, comma 1, lett. g) della presente legge e che siano privi del requisito di cui alla lett. h), comma 1 dell'art. 28.
2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La presentazione di una lista può essere effettuata da un avvocato a ciò delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.
4. Il consiglio dell'ordine, dopo aver numerato le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione, comunica l'elenco così formato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ordine e affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Articolo 43

Formazione delle liste

1. Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari ai tre quarti di quello complessivo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto. Al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi le liste sono formate assicurando che al genere meno rappresentato sia riservata una quota non inferiore a un terzo, arrotondata per difetto, dei candidati presenti nella lista.
2. Ad ogni lista è attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente ovvero un contrassegno o un motto.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 45, comma 4, la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.
4. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza della candidatura, anche individuale.

Articolo 44

Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è composto da un presidente, un segretario e almeno tre scrutatori, oltre a tre componenti supplenti. Fermo quanto previsto nel periodo che precede, il consiglio dell'ordine, tenuto conto del numero degli iscritti nell'albo, può deliberare di costituire il seggio elettorale in numero

dispari fino ad un massimo della metà del numero dei consiglieri da eleggere arrotondato per eccesso. Non possono far parte del seggio elettorale i candidati per l'elezione del consiglio dell'ordine.

2. Il Presidente e il Segretario dell'Ordine, qualora non candidati alle elezioni, sono di diritto componenti del seggio elettorale e assumono rispettivamente la funzione di presidente e segretario.

3. Al fine di costituire il seggio elettorale:

- a) nell'avviso di convocazione è riportata la richiesta di disponibilità a far parte del seggio elettorale;
- b) gli interessati comunicano la loro disponibilità a mezzo PEC, nei dieci giorni successivi;
- c) il consiglio dell'ordine provvede all'individuazione dei componenti mediante estrazione a sorte tra gli iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità alla scadenza del termine di cui alla lett. b) del presente comma;
- d) fatto salvo quanto disposto al comma 2, il componente con maggiore anzianità di iscrizione è nominato presidente del seggio; il componente con minore anzianità è nominato segretario;
- e) qualora non vi sia un numero sufficiente di iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità, il Consiglio dell'ordine individua i componenti del seggio tra gli iscritti all'Albo che non siano candidati.

Articolo 45

Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, contenente un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili ai sensi dell'art. 43 nonché l'eventuale raggruppamento in liste, reca in calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dalla presente normativa.

3. Le schede elettorali sono consegnate al presidente e al segretario del seggio che le custodiscono. Questi ultimi, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione, vidimate dal presidente o dal segretario.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l'indicazione della lista; in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista è computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonché quelle recanti l'indicazione di più liste.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 43 comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 43, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. L'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore alla metà del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 43 comma 1, arrotondato per difetto, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Articolo 46

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali presso cui è costituito il consiglio nonché negli altri luoghi indicati dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori:
 - a) l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura;
 - b) l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti del seggio elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.
6. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 6, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.
7. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
8. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
 - a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
 - b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
 - c) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
9. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
10. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
11. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
12. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
13. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
14. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
15. Le operazioni di voto e di scrutinio possono essere effettuate anche per il tramite di modalità elettroniche, secondo quanto previsto da apposito regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei principi in materia elettorale previsti dalla presente legge.

Articolo 47

Scrutinio dei voti

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

- a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;
- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
- c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

2. Sono nulle le schede che:

- a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 45;
- b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
- c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
- d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 43, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 45, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite della metà indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Articolo 48

Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente e dal segretario del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, il seggio elettorale predispose, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Articolo 49

Reclami contro i risultati delle elezioni.

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione. Il reclamo, a pena di inammissibilità, è depositato presso il Consiglio nazionale forense tramite posta elettronica certificata e contestualmente notificato al Consiglio dell'Ordine e ai consiglieri eletti. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Consiglio.

Articolo 50

Durata del mandato ed eleggibilità

1. Il Consiglio resta in carica tre anni.
2. I consiglieri non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.
3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di consigliere non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile. La ricandidatura è possibile trascorsi tre anni dall'espletamento dell'ultimo mandato.
4. Per l'ipotesi di cui al comma 3, primo periodo, è consentito esclusivamente per una volta un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa.

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4 del numero dei consiglieri, arrotondato per difetto)	Numero massimo di preferenze esprimibili ove si voti per un solo genere (1/2 dei voti esprimibili, arrotondati per difetto)	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili (1/3 dei voti esprimibili)
5	3	1	1
7	5	2	1
9	6	3	2
11	8	4	2
15	11	5	3
21	15	7	5
25	18	9	6

Articolo 51

Compiti e prerogative del consiglio

1. Il consiglio:
 - a) provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi, e del registro dei praticanti;

- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio abilitativo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di iniziative formative ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti secondo quanto disposto dal capo III del titolo I;
- e) promuove, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 57, comma 1, lettera s);
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 70;
- g) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- h) svolge i compiti indicati nell'articolo 24 per controllare l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale di cui all'art. 20;
- i) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- m) può costituire camere arbitrali in conformità a regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense e secondo le modalità da esso stabilite, nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie;
- n) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo;
- o) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
- p) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
- q) sentito il comitato pari opportunità, garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
- r) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
- s) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento. Nel caso di morosità protratta per tre anni il Consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione ai sensi dell'art. 28 comma 9, lett. d).

Articolo 52

Sportello per il cittadino

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 51, comma 3.

Articolo 53

L'organo di revisione

1. Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio nazionale forense tra una terna di iscritti al registro dei revisori contabili proposta dal consiglio dell'Ordine.

2. Il revisore dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di tre volte consecutive.

3. Il revisore verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

4. Nei consigli con almeno ventuno componenti, l'organo di revisione può essere composto da un collegio di tre membri nominati dal Consiglio nazionale forense tra un elenco di nove nominativi iscritti al registro dei revisori contabili proposti dal consiglio dell'Ordine.

Articolo 54

Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Articolo 55

Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio è sciolto:
 - a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
 - b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
 - c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione. Il nuovo consiglio resta in carica fino alla naturale scadenza del precedente.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo III

Consiglio Nazionale Forense

Articolo 56

Durata e composizione

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica tre anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. È consentito esclusivamente per una volta un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.
3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 32. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli

iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina, inoltre, i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Articolo 57

Compiti e prerogative

1. Il CNF:

- a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale, e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
- c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
- d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 26, comma 4;
- f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
- g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 11;
- h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 62 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
- l) adotta il regolamento di cui all'art. 25, sentite le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui alla successiva lettera s) e le associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui alla successiva lettera t);
- m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

- n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
 - o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 55;
 - p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
 - q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
 - r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
 - s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la tendenziale gratuità;
 - t) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale e del numero degli iscritti, dell'ordinamento democratico, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo nonché della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali;
 - u) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
 - v) può costituire o aderire a Fondazioni ed Associazioni in materie di interesse per l'Avvocatura o per la giurisdizione;
 - z) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
- a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
 - b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
 - c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

Articolo 58

Competenza giurisdizionale

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri, e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunità; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Si applica l'art. 700 del codice di procedura civile.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo, tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
9. Le sentenze del Consiglio nazionale forense sono altresì impugnabili per revocazione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Articolo 59

Funzionamento

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 58 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricsuzione dei giudici. I provvedimenti del CNF resi ai sensi dell'art. 58, comma 1 hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.
4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Articolo 60

Eleggibilità e incompatibilità

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Capo IV

Congresso Nazionale Forense

Articolo 61

Congresso nazionale forense

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è la massima assise politica dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'Organismo Congressuale Forense con mandato e durata triennale, deputato a dare attuazione ai suoi deliberati.

4. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. È consentito esclusivamente per una volta un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 62

Coordinamento con gli studi universitari in Giurisprudenza

1. Al fine di promuovere il coordinamento tra l'accesso alla professione di avvocato e gli studi universitari in Giurisprudenza, il CNF e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e di Scienze giuridiche promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze giuridiche e le facoltà di Giurisprudenza e gli ordini forensi anche favorendo l'integrazione del corso di studi in Giurisprudenza (classe di laurea LMG-01) mediante l'introduzione di indirizzi o moduli di preparazione al tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1, ove istituiti, sono collocati nell'ultimo biennio del corso di studi e presuppongono il conseguimento dei crediti formativi unitari negli insegnamenti fondamentali, secondo quanto previsto dagli ordinamenti universitari.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e delle Scuole forensi nell'organizzazione dei moduli e nell'erogazione degli insegnamenti.
4. La frequenza degli indirizzi professionalizzanti di cui al presente articolo può essere accompagnata, per almeno un semestre, dall'anticipazione del tirocinio secondo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3.

Art. 63

Tirocinio per l'accesso alla professione forense

1. Il tirocinio ha l'obiettivo di assicurare la preparazione pratica all'esercizio della professione forense, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge, nonché la formazione teorica attraverso la frequenza con profitto di un corso di formazione.
2. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi ed è finalizzato:
 - a) a promuovere l'acquisizione di competenze nelle materie oggetto dell'esame di Stato per l'accesso alla professione;
 - b) a favorire nel praticante la conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense attraverso la formazione teorica e la preparazione pratica allo svolgimento della professione, anche con riferimento ai rapporti con il Consiglio dell'Ordine, con il Consiglio Nazionale Forense e con le altre istituzioni forensi, nonché ai profili deontologici dell'esercizio dell'attività professionale;
 - c) all'acquisizione di competenze teoriche e pratiche in relazione alla gestione dello studio legale e dell'attività professionale, sia con riferimento agli aspetti organizzativi sia con riferimento agli aspetti fiscali e previdenziali.
3. I Consigli dell'Ordine vigilano sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio mediante controlli semestrali, che possono includere colloqui individuali con il praticante e con l'avvocato presso cui svolge il tirocinio.

4. Presso ciascun Consiglio dell'Ordine è tenuto un Registro dei praticanti. L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria per lo svolgimento del tirocinio. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Titolo II della presente legge.

Art. 64 **Contenuto del tirocinio**

1. Il tirocinio è svolto presso un avvocato con anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni e comporta la frequenza continuativa dello studio legale nonché l'affiancamento effettivo dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale per l'intera durata del tirocinio.
2. Il tirocinio può essere altresì svolto, per l'intera durata, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici. Per non più di sei mesi, il tirocinio può essere altresì svolto in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.
3. Per non più di sei mesi, il tirocinio può essere svolto durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea. Durante il semestre di tirocinio anticipato, il praticante è esonerato dalla frequenza del corso di formazione obbligatorio di cui all'articolo 65.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. La sussistenza delle ragioni ostative al contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato è valutata dal Consiglio dell'Ordine sulla base del contratto di lavoro.
5. Il tirocinio può essere interrotto, facendone motivata richiesta al Consiglio dell'Ordine. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.
6. Lo svolgimento del tirocinio non comporta di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Decorsi sei mesi, al praticante può essere riconosciuto con apposito contratto un compenso commisurato all'effettivo apporto professionale. Al praticante è in ogni caso dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio di attività per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio.
7. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il praticante può chiedere di essere abilitato al patrocinio mediante iscrizione in apposita sezione del Registro. Il praticante abilitato può esercitare la professione:
 - a) in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro;
 - b) in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli per contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva.
8. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni e non può comunque protrarsi oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti.
9. Il praticante abilitato al patrocinio è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di

documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti ed è tenuto a comunicarne gli estremi al cliente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso un altro Consiglio dell'Ordine. Il trasferimento è autorizzato dal Consiglio dell'Ordine di provenienza, che rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto e che deve essere allegato alla domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio. Gli effetti della cancellazione dall'Albo di provenienza si producono solo al momento dell'iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio.

11. Al termine del tirocinio, ove lo stesso sia stato svolto effettivamente e con profitto anche con riferimento alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 65 ed al superamento della relativa verifica finale di apprendimento, il Consiglio dell'Ordine rilascia al praticante un certificato di compiuto tirocinio. Il certificato non può essere rilasciato decorsi sei anni dalla data dell'iscrizione nel Registro.

12. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

13. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con proprio regolamento:

- a) le modalità di svolgimento del tirocinio e i criteri minimi per la valutazione del suo effettivo svolgimento, in termini di affari trattati e udienze, anche svolte in forma cartolare ovvero mediante partecipazione a procedimenti di soluzione delle liti alternativi alla giurisdizione, in numero non inferiore a venti per semestre e ad esclusione di quelle di mero rinvio;
- b) le modalità di verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio da parte del Consiglio dell'Ordine, ivi comprese le modalità di elaborazione delle relazioni semestrali da parte del praticante e dell'avvocato presso cui svolge il tirocinio e i criteri per la loro valutazione, che possono anche consistere, ove necessario, nello svolgimento di colloqui individuali;
- c) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
- d) le modalità di rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Art. 65

Formazione del praticante

1. Il tirocinio per l'accesso alla professione consiste, oltre che nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 64, nella frequenza con profitto per tutta la durata del tirocinio medesimo di un corso di formazione.

2. La frequenza con profitto del corso di formazione risulta dal superamento di una prova finale.

3. La frequenza del corso di formazione è obbligatoria e può essere sostituita unicamente dal conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, fatto salvo lo svolgimento della prova finale di cui all'articolo 67.

Art. 66

Scuole forensi

1. I corsi di formazione per i praticanti sono organizzati dalle Scuole forensi, istituite dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dai soggetti accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, sulla base di requisiti e criteri uniformi secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 67.

Art. 67

Contenuto della formazione

1. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina, con proprio regolamento:

- a) le modalità di istituzione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell'Ordine, individuando i criteri organizzativi e dimensionali minimi delle stesse, assicurando che i costi di iscrizione siano finalizzati esclusivamente alla copertura dei costi di gestione e disciplinando le modalità di istituzione delle Scuole in collaborazione tra più Consigli dell'Ordine;
- b) i criteri di accreditamento, con cadenza annuale, degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, assicurando il rispetto da parte di essi di requisiti uniformi su tutto il territorio nazionale, in relazione all'accessibilità della frequenza dei corsi e alla loro sostenibilità economica per il praticante;
- c) i criteri di selezione dei docenti, uniformi per le Scuole forensi e per i soggetti di cui alla lettera b), assicurando che gli stessi siano selezionati tra avvocati con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione nell'Albo e tra ricercatori e professori di ruolo nelle università, in materie giuridiche, purché iscritti nell'Albo degli avvocati e che, nella selezione dei docenti, si tenga conto del livello di specializzazione, del volume e della qualità dell'attività professionale, delle pubblicazioni e della precedente attività di formazione svolta, nonché dell'assenza di precedenti disciplinari;
- d) l'organizzazione dei corsi di formazione, gli orari e le modalità di svolgimento delle lezioni assicurando la loro sostenibilità sul piano logistico-organizzativo e la loro compatibilità con lo svolgimento del tirocinio presso lo studio legale;
- e) la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario con esclusivo riferimento alle lezioni frontali a carattere teorico, assicurando adeguate forme di controllo dell'effettività della frequenza;
- f) l'omogeneità dei piani didattici a livello nazionale, con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:
 - 1) redazione di atti giudiziari;
 - 2) tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti digitali;
 - 3) teoria e pratica del linguaggio giuridico;
 - 4) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto tributario;
 - 5) diritto processuale civile, procedura penale, diritto del processo amministrativo e disciplina del processo dinanzi alle altre giurisdizioni speciali, anche con riferimento al processo telematico;
 - 6) ordinamento, deontologia e previdenza forense;
 - 7) mediazione, negoziazione assistita e arbitrato; giustizia riparativa e mediazione penale;
 - 7) utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività professionale e conoscenza della lingua inglese;
 - 8) organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale e tecniche di promozione dell'attività professionale, nei limiti consentiti dal Codice deontologico;

g) le modalità di svolgimento della prova finale dell'apprendimento, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Le modalità di verifica dell'apprendimento consistono nello svolgimento di una unica prova finale, avente ad oggetto la redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in materia civile, penale o amministrativa. Le modalità di svolgimento della prova secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.

3. Gli elaborati sono valutati da una commissione composta da soggetti in possesso dei requisiti per la selezione come docente dei corsi di formazione. Nelle Scuole Forensi istituite dal Consiglio dell'Ordine, la commissione è nominata dai competenti organi della Scuola. Per la verifica finale dei corsi erogati dai soggetti accreditati ai sensi del comma 2, lett. b), la Commissione è nominata, per ciascun corso, dal Consiglio dell'Ordine distrettuale assicurando la presenza di un componente designato dal soggetto erogatore.

4. Il superamento della prova finale del corso è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.

Art. 68

Esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato

1. L'esame di Stato si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in una prova scritta e in una prova orale.

2. La prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. La prova si svolge in presenza mediante sistemi di videoscrittura e al candidato è consentito l'uso dei codici annotati con la sola giurisprudenza.

3. La prova orale consiste in un colloquio avente ad oggetto:

a) la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, a un quesito in una materia di diritto sostanziale a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo e un quesito in una materia a scelta tra diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione Europea e diritto tributario;

c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.

4. Al termine del colloquio orale, la commissione verifica la conoscenza della lingua inglese da parte del candidato mediante lettura e traduzione orale di un breve testo giuridico.

5. La commissione di esame è nominata per ciascuna sessione con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione.

6. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione formata da cinque componenti effettivi e cinque supplenti con lo stesso criterio di cui al comma 5.

7. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio di cui al comma 5 ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
8. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
9. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.
10. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 30 punti. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto.
12. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. Per la valutazione della prova orale, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito per le prove di cui al comma 3, lettera a) e lettera c) e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 150 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera a) e lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b).
13. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
14. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato su proposta del CNF entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:
- a) le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalità in cui è assicurata la pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione;
 - b) i parametri di valutazione della prova scritta e di quella orale, da effettuare sulla base dei seguenti criteri: 1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; 2) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; 3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; 4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; 5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

Art. 69

Disciplina transitoria per il tirocinio e per l'esame di Stato

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo/Capo si applicano ai tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 64, comma 13, 67 e 68, comma 14.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le Scuole forensi già costituite adeguano i loro ordinamenti a quanto previsto dalla presente legge.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti che abbiano organizzato o intendano organizzare corsi di formazione obbligatori per i praticanti presentano apposita istanza di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense.

4. Nelle more degli adempimenti previsti dai commi 2 e 3, è comunque consentita l'erogazione dei corsi di formazione anche ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

TITOLO V DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I Disposizioni generali

Articolo 70 Consigli distrettuali di disciplina

1. Il potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri appartiene ai Consigli Distrettuali di Disciplina forense.
2. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha sede nel capoluogo distrettuale, ed è composto da membri eletti dai COA circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria ed entra in carica il 1° gennaio successivo.
3. Ciascun COA elegge due consiglieri per i COA composti da cinque membri, tre consiglieri per i COA composti da sette membri, quattro consiglieri per i COA composti da nove membri, cinque consiglieri per i COA composti da undici membri, sei consiglieri di disciplina per i COA composti da quindici membri, sette consiglieri per i COA composti da ventuno membri, e otto consiglieri per i COA composti da venticinque membri. Almeno un terzo dei membri eletti dai singoli COA deve appartenere al genere meno rappresentato.
4. Il mandato ha durata triennale. I Consiglieri distrettuali non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte.
5. Possono essere eletti coloro che non hanno subito una sanzione disciplinare definitiva, sono in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del COA e di Cassa Forense.
6. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da tre titolari e due supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
7. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con proprio regolamento l'elezione, il funzionamento dei Consigli Distrettuali di Disciplina e il procedimento disciplinare.

Articolo 71 Competenza disciplinare

1. Per il procedimento disciplinare è competente il Consiglio Distrettuale di Disciplina del distretto di iscrizione oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto di rilievo disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 79.
2. Qualora la notizia del fatto di rilievo disciplinare provenga o riguardi condotte dei Delegati di Cassa Forense, componenti OCF, Consiglieri degli Ordini e Consiglieri del CDD del Distretto, la competenza spetta al Consiglio Distrettuale di Disciplina territorialmente vicinior per come individuato con il regolamento del Consiglio nazionale forense di cui all'art. 70, comma 7. La disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui la segnalazione disciplinare provenga dal Consigliere nazionale forense del Distretto.
3. Sul conflitto di competenza insorto fra Consigli Distrettuali di Disciplina si pronuncia il Consiglio Nazionale Forense a cui sono rimessi gli atti.

4. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata e circostanziata notizia al Consiglio Distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto:

- a) è esercitata l'azione penale;
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio.

5. La cancellazione dall'albo, o registro dell'iscritto dopo la comunicazione della notizia dell'illecito interrompe il procedimento disciplinare innanzi al CDD. In caso di reiscrizione, il Consiglio dell'Ordine comunica prontamente al CDD la circostanza al fine della prosecuzione del procedimento interrotto. Il termine di prescrizione è sospeso nel periodo della cancellazione.

Articolo 72

Contenuto della decisione

1. Con il provvedimento che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
- b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione fino a cinque anni, radiazione.

Articolo 73

Sanzioni

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo o registro e si applica per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi sei anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre l'anno successivo alla scadenza di tale termine.

Articolo 74

Richiamo verbale

1. Il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, è motivatamente deliberato dall'Assemblea del Consiglio Distrettuale di Disciplina in caso di infrazioni lievi e scusabili dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento.

2. Il richiamo verbale è formalizzato mediante notifica all'iscritto del provvedimento a firma del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina contenente l'avviso che avverso lo stesso è ammessa opposizione nel termine di 15 giorni.

3. In caso di opposizione il Presidente del CDD assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore che provvederà ai sensi dell'art. 81.
4. Il richiamo verbale non opposto non è impugnabile e della sua adozione è data comunicazione al COA dell'iscritto ai soli fini della sua annotazione nel fascicolo personale.

Articolo 75

Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi previsti dagli articoli 71 comma 5, 76 comma 2, 84 comma 4 e 85, comma 5.
3. Il termine della prescrizione è interrotto dalla comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF sul ricorso.
4. Da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione, ma in nessun caso il termine ordinario può essere prolungato di oltre un quarto. A tal fine non si computa il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso.

Articolo 76

Rapporto con il processo penale

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti.
2. Nel caso di condotta per la quale è pendente indagine penale ovvero è esercitata l'azione penale, il procedimento disciplinare aperto per i medesimi fatti può essere motivatamente sospeso non oltre la data di deposito del provvedimento penale che definisce il primo grado di giudizio ai fini dell'acquisizione degli atti di indagine e di istruttoria dibattimentale che siano ritenuti indispensabili per l'accertamento del fatto disciplinarmente rilevante.
3. Il procedimento disciplinare è riaperto innanzi al medesimo CDD:
 - a) su istanza di parte, nel caso di decisione disciplinare di condanna, qualora sui medesimi sia intervenuta sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;
 - b) d'ufficio, nel caso di decisione disciplinare di proscioglimento, qualora nel corso del procedimento disciplinare non siano state acquisite le prove che hanno fondato la condanna penale.
4. Il Presidente del CDD delibera la riapertura del procedimento con assegnazione a diversa sezione e diverso consigliere istruttore che procede ai sensi dell'art. 12. Il provvedimento di riapertura sospende l'esecuzione delle sanzioni disciplinari in corso.

Articolo 77

Comunicazioni e notifiche

1. Ogni provvedimento, comunicazione o notifica del Consiglio Distrettuale di Disciplina è effettuato alle parti a mezzo Posta Elettronica Certificata e, solo in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con Ufficiale Giudiziario.
2. Il CDD comunica al segnalante, anche a mezzo posta elettronica semplice, la chiusura del procedimento con delibera di archiviazione, applicazione di richiamo verbale o decisione all'esito di dibattimento.

Articolo 78

Poteri ispettivi del CNF

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta.
2. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza di uno o più componenti dei consigli distrettuali di disciplina in caso di scarsa laboriosità, se abituale. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Capo II

Del procedimento innanzi ai Consigli distrettuali di disciplina

Articolo 79

Notizia di fatti di rilievo disciplinare

1. Le notizie di fatti suscettibili di valutazione disciplinare possono essere fatte pervenire al CDD direttamente o tramite il COA presso il quale è iscritto il soggetto incolpato o nel cui circondario si sono svolti i fatti, ovvero sono acquisite dal CDD in seguito a segnalazione da parte dell'Autorità Giudiziaria
2. Quando è presentato un esposto, una denuncia o vi è comunque notizia di un fatto disciplinarmente rilevante, il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina provvede a darne comunicazione al COA di iscrizione con richiesta di invio senza ritardo del fascicolo personale e lo notifica all'iscritto, invitando quest'ultimo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni.
3. Quando la notizia di fatti di rilievo disciplinare è presentata al COA il Presidente dell'Ordine la trasmette immediatamente al CDD unitamente al fascicolo personale dell'iscritto affinché il CDD provveda alla notifica ai sensi del comma 2 e alla iscrizione e alla comunicazione di cui ai commi 4 e 5.
4. Il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in apposito registro delle segnalazioni disciplinari l'acquisizione delle notizie di cui al comma 1, indicando il nome dell'iscritto a cui le stesse si riferiscono.
5. L'iscrizione è comunicata al segnalante con avvertimento che potrà richiedere l'accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90 dopo il ricevimento della comunicazione di cui all'art. 77, comma 2.

Articolo 80

Determinazioni dell'adunanza plenaria

1. L'adunanza plenaria è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto.
2. All'adunanza plenaria non possono partecipare i componenti eletti nella circoscrizione del consiglio dell'ordine al quale è iscritto il professionista cui si riferisce la delibera da assumere.

3. Acquisita la notizia e gli atti di cui all'art. 79, su proposta del Presidente, l'adunanza plenaria del Consiglio Distrettuale di Disciplina delibera a maggioranza l'archiviazione senza formalità nel caso di prescrizione dell'azione disciplinare o manifesta infondatezza, ovvero delibera l'applicazione del richiamo verbale ai sensi dell'art. 74.
4. Le delibere di archiviazione di cui al comma precedente sono notificate al segnalato e al suo difensore, all'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell'Ordine di iscrizione e alla Procura Generale del distretto, con l'avvertimento che gli stessi potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'art. 86.
5. La delibera di applicazione del richiamo verbale contenente l'avviso di cui all'art. 74, comma 2, è notificata all'iscritto.
6. Qualora l'adunanza plenaria non provveda ai sensi del comma 3, il Presidente nella medesima seduta assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato.

Articolo 81

Fase istruttoria preliminare

1. Il consigliere istruttore nominato è responsabile della fase istruttoria preliminare.
2. Il Consigliere, entro il termine massimo di sei mesi dalla nomina:
 - a) comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase;
 - b) provvede ad effettuare o acquisire ogni accertamento di natura istruttoria ritenuto necessario;
 - c) comunica al segnalato il deposito degli atti istruttori avvertendolo che, nel termine dei successivi venti giorni, può estrarre copia di documenti, chiedere di essere ascoltato, anche con l'assistenza di difensore nominato, depositare memorie e documenti;
 - d) se non ritiene di proporre alla sezione motivata richiesta di archiviazione per prescrizione o infondatezza della notizia di illecito cita a giudizio l'incolpato formulando il capo di incolpazione, contestualmente trasmettendo il fascicolo alla sezione.

Articolo 82

Archiviazione

1. La sezione, senza la partecipazione del consigliere istruttore, può motivatamente accogliere la proposta di archiviazione da questi formulata.
2. La delibera di archiviazione deve essere comunicata al segnalato, al suo difensore nonché notificata all'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla Procura della Repubblica del Tribunale dell'Ordine di iscrizione e alla Procura Generale del distretto con avvertimento che potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'art. 86.
3. Nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione la Sezione rimette gli atti al Consigliere Istruttore affinché formuli prontamente il capo di incolpazione e proceda alla citazione a giudizio dell'incolpato avanti a diversa sezione nominata all'uopo dal Presidente del CDD.

Articolo 83

Citazione a giudizio

1. La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato e al difensore nominato, al Consiglio dell'Ordine in cui è iscritto e alla Procura della Repubblica del Tribunale dell'Ordine

dell'iscritto almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione e deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) le generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
- b) il capo di incolpazione con la precisa descrizione del fatto, dell'indicazione del tempo e del luogo dell'addebito e delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
- c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti la Sezione del Consiglio Distrettuale di disciplina designata per il dibattimento ed il giudizio, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento si procederà in sua assenza;
- d) l'avviso che l'incolpato ha diritto di accedere presso la segreteria del Consiglio per prenderne visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo;
- e) l'avviso che l'incolpato in qualunque momento ha facoltà di depositare memorie, produrre documenti, rendere dichiarazioni per esporre le proprie difese, e può chiedere o acconsentire di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina con l'assistenza del difensore eventualmente nominato;
- f) l'elenco dei testimoni che il Consigliere Istruttore chiede alla sezione giudicante di voler escutere con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
- g) l'avviso che l'incolpato ha diritto di interrogare o di far interrogare i testimoni e che, entro il termine perentorio di cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha facoltà di indicare propri testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti.
- h) l'avviso al Consiglio dell'Ordine e alla Procura della Repubblica che hanno facoltà di partecipare al dibattimento e di rassegnare conclusioni.
- i) la data e la sottoscrizione del consigliere istruttore.

Articolo 84 **Dibattimento**

1. Nel dibattimento la sezione del Consiglio Distrettuale di Disciplina provvede preliminarmente all'ammissione e all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti ammissibili e rilevanti e procede d'ufficio all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore elemento probatorio necessario o utile per l'accertamento dei fatti. In ogni caso procede all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o che vi abbia acconsentito.

2. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso della fase istruttoria preliminare, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione soltanto ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento.

3. Sono utilizzabili gli atti del procedimento penale vertente sui medesimi fatti se acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare o in sede dibattimentale. I contenuti dei verbali di esame e di dichiarazioni testimoniali resi nel corso di procedimento penale vertente sui medesimi fatti sono utilizzabili nel giudizio disciplinare se resi nel contraddittorio con l'incolpato. I verbali di sommarie

informazioni testimoniali resi nel corso delle indagini sono utilizzabili solo in presenza di ulteriori elementi di riscontro.

4. In caso di documentato legittimo assoluto impedimento a comparire dell'incolpato o del suo difensore la sezione rinvia la trattazione del procedimento con dichiarazione di sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni.

5. Nel caso in cui nel corso del dibattimento emerga un fatto diverso da quello descritto nel capo di incolpazione, ovvero un fatto nuovo, il collegio delibera, con atto non impugnabile, la trasmissione degli atti al Presidente del CDD affinché provveda agli adempimenti di cui all'art. 80, comma 6.

6. In ogni momento del dibattimento la Sezione può definire il procedimento con dichiarazione di non luogo a procedere per prescrizione.

7. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola per la discussione al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, all'incolpato e al suo difensore, che hanno in ogni caso la parola per ultimi.

8. Conclusa la discussione, la sezione delibera in camera di consiglio con decisione a maggioranza. Ferma l'applicazione del comma 5, la Sezione può riqualificare il fatto contestato riconducendolo a principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione, anche se più gravi, ed applicare le corrispondenti sanzioni. Conclusa la deliberazione, la sezione dà immediata lettura del dispositivo alle parti con indicazione del termine per il deposito della motivazione.

9. La decisione è depositata entro il termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo ed è notificata all'incolpato e al difensore, al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, alla Procura della Repubblica del Tribunale dell'Ordine di iscrizione e al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio.

10. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Articolo 85

Casi di astensione e ricusazione

1. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale in quanto applicabili nonché nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale e/o di collaborazione e/o che eserciti nei medesimi locali. Gli stessi devono astenersi quando ricorra un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

2. Sulla ricusazione di un componente di sezione è competente altra sezione, all'uopo designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.

3. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti del consiglio distrettuale di disciplina possono richiedere al Presidente l'autorizzazione ad astenersi. Il Presidente, in caso di accoglimento dell'istanza di astensione, procede all'immediata sostituzione del componente astenuto con un supplente.

4. L'istanza di ricusazione, sottoscritta dalla parte o dal difensore, contiene a pena di inammissibilità l'indicazione dei motivi sui cui si fonda e deve essere proposta prima dell'inizio del dibattimento.
5. La proposizione dell'istanza sospende il procedimento, anche ai fini della prescrizione.
6. La decisione sulla ricusazione è pronunciata udito il componente ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
7. Il componente ricusato è sostituito con altro individuato dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina. Qualora non sia possibile la sostituzione, il Presidente rimette il procedimento al Consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il Consiglio dell'Ordine distrettuale viciniore individuato con regolamento del Consiglio nazionale forense.
8. I provvedimenti di inammissibilità o di rigetto delle istanze di ricusazione pronunciate dal CDD sono impugnabili davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. L'impugnazione non ha effetto sospensivo del procedimento pendente innanzi al CDD ma il Consiglio nazionale forense può sospenderne il corso in caso di non manifesta infondatezza o inammissibilità.

Capo III

Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari

Articolo 86

Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina

1. Avverso le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina che definiscono il procedimento e avverso quelle di archiviazione possono proporre ricorso avanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio Nazionale forense, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, l'incolpato, il Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto e il Procuratore generale del Distretto della Corte d'appello ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Nel medesimo termine il ricorso è notificato a cura del ricorrente alle altre parti.
2. Il ricorso è depositato presso il Consiglio distrettuale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento e deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione specifica:
 - a) degli estremi del provvedimento impugnato e della data di notifica dello stesso;
 - b) dei capi o delle parti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione e delle relative richieste di riforma;
 - c) dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che ne sono alla base.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo si osservano le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense.

Art. 87

Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina qualora nei confronti dell'iscritto vi sia:
 - a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di impugnazione;

- b) applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado;
 - c) applicazione di misura di sicurezza detentiva;
 - d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 377 bis, 378, 379, 380, 381, 382, 640, 646 e del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
 - e) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato. I suoi effetti non sono sospesi dall'impugnazione del provvedimento al CNF.
3. La sospensione cautelare, previa audizione anche in forma telematica dell'iscritto, è deliberata dalla sezione già designata qualora per i medesimi fatti sia pendente il procedimento disciplinare ovvero dalla sezione designata dal Presidente del CDD che contestualmente procede alla nomina del Consigliere Istruttore.
4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento di sospensione cautelare al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché provveda alle comunicazioni di cui all'art. 19.

Articolo 88

Esecutività della decisione disciplinare

1. Le decisioni disciplinari di condanna sono esecutive:
 - a) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense;
 - b) dalla notifica all'iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense;
 - c) dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che definisce l'impugnazione;
 - d) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso in riassunzione al Consiglio Nazionale forense a seguito di cassazione con rinvio da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione.
2. L'esecuzione della sanzione è sospesa in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Consiglio nazionale forense da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione.
3. Gli effetti della sospensione e della radiazione decorrono dal giorno successivo al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato.

Articolo 89

Esecuzione delle sanzioni

1. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina ne dà

comunicazione sia all'Ordine di appartenenza, sia a quello che abbia ricevuto la segnalazione disciplinare.

2. In caso di più sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione si sconta prima quella divenuta esecutiva per prima e poi le successive.

3. La sanzione divenuta definitiva e il richiamo verbale vengono annotate nel fascicolo personale dell'iscritto e sono trasmesse all'archivio centrale telematico di cui all'art. 27.

4. Nel caso di radiazione, il Consiglio provvede a cancellare il nome dell'avvocato dall'albo e a iscriverlo nel relativo elenco.

5. Nel caso di sospensione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine comunica all'iscritto il termine finale dell'esecuzione della sanzione, detraendo:

a) il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto;

b) il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare;

c) il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.

6. Nel caso di sospensione e radiazione esecutive ovvero di sospensione cautelare è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto. Copia della comunicazione è pubblicata in apposita sezione dell'albo telematico con indicazione del termine finale.

7. Qualora la sanzione definitiva sia resa nei confronti di iscritto cancellatosi prima dell'esecuzione, le comunicazioni di cui ai commi precedenti e l'esecuzione della sanzione avvengono alla data di reinscrizione.

Articolo 90 Riabilitazione

1. L'iscritto può chiedere, per una sola volta, la riabilitazione al Consiglio dell'Ordine ove era iscritto al momento della irrogazione della sanzione ove successivamente non abbia commesso ulteriori illeciti, non abbia procedimenti disciplinari pendenti, e, qualora penalmente condannato per gli stessi fatti, abbia ottenuto la riabilitazione penale. L'istanza è proponibile decorso:

a) un anno per il caso dell'avvertimento;

b) due anni per il caso della censura;

c) quattro anni per il caso della sospensione fino ad un anno;

d) sette anni per il caso della sospensione superiore all'anno.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti della sanzione irrogata, ivi compresi quelli accessori e preclusivi.

3. L'avvenuta riabilitazione viene annotata nel fascicolo personale dell'iscritto ma non dovrà essere riportata o riferita in alcun documento o certificazione, salvo in caso di richiesta dall'Autorità Giudiziaria; in tale ipotesi l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di intervenuta riabilitazione.

4. Le previsioni dei commi precedenti si applicano anche alle sanzioni comminate con provvedimento definitivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 91

Disposizione finale

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 92

Disposizioni transitorie

1. In attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 11 comma 5 della presente legge, ai fini della determinazione del compenso dell'avvocato si applicano i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014, e successive modifiche e integrazioni.

2. Il divieto di cui all'art. 16 comma 9 della presente legge si applica ai mandati conferiti in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

COMMENTI ALLA BOZZA RICEVUTA IN DATA 17 MARZO 2025

A cura del MOVIMENTO FORENSE

N. B.: la presente nota viene redatta da parte del Movimento Forense, all'esito della riunione plenaria svoltasi in data 19 marzo u.s., al fine di fornire le osservazioni dell'Associazione e contribuire conseguentemente ad uno spunto di riflessione.

Il documento riporta i commenti limitatamente ai soli articoli rispetto ai quali si ritiene che debbano essere operati correttivi o la bozza lascia aperte soluzioni alternative.

Articolo 3

I diritti, i doveri e il ruolo dell'avvocato

Si apprezza profondamente il richiamo al principio dell'equo compenso, tuttavia, al fine di rendere tale previsione maggiormente incisiva e di evitare eventuali incertezze interpretative, si propone di integrare il comma IV con la seguente precisazione:

"In nessun caso il compenso può essere determinato in misura inferiore ai parametri minimi previsti per legge, neppure nelle ipotesi di patrocinio a spese dello Stato."

In tal modo, il comma 4 risulterebbe così formulato:

"L'avvocato ha diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, fissati con decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 5 della presente legge. In nessun caso il compenso può essere determinato in misura inferiore ai parametri minimi previsti per legge, neppure nelle ipotesi di patrocinio a spese dello Stato."

Tale integrazione, oltre a rafforzare il principio dell'equo compenso, assicurerebbe una maggiore tutela della professione forense, evitando deroghe ai minimi tariffari che potrebbero ledere la dignità e l'autonomia del lavoro dell'avvocato.

Articolo 4

Le attività professionali dell'avvocato

L'articolo 4 commi 3, 4, 5, 6, 7 si occupa di definire l'ambito di competenza esclusiva degli avvocati. Nel prevedere (comma 4) che *"L'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza legale, svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati"* e (comma 5) che *"Essa è altresì consentita ai professionisti diversi*

da quelli iscritti nell'albo degli avvocati in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale”, il testo normativo sembra non fare differenziazioni in ragione dell’oggetto della assistenza legale.

La deroga di cui al comma 5 andrebbe esclusa laddove l’oggetto dell’attività di consulenza e assistenza riguardi diritti costituzionali, che andrebbero sempre riservati in via esclusiva agli avvocati. Il comma 5, pertanto, potrebbe essere modificato come segue:

“Essa è altresì consentita ai professionisti diversi da quelli iscritti nell'albo degli avvocati in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale, con esclusione della tutela di diritti costituzionalmente rilevanti”.

Articolo 7

Segreto professionale

Al comma 4, lettera b) il riferimento ad *“impedire la commissione di un reato di particolare gravità”*, potrebbe essere sostituito con la previsione *“di un reato che comporti un rischio per la vita o per l’incolumità della persona”*

Articolo 8

Deontologia

Al primo comma, è opportuno integrare come di seguito:

“L’avvocato, il praticante abilitato ed il praticante esercitano la professione uniformandosi al codice deontologico forense”.

Articolo 9

Assicurazione per la responsabilità civile

Al primo comma *“L’avvocato comunica al Consiglio dell’Ordine gli estremi della propria polizza assicurativa, compresa ogni successiva variazione, e li rende noti al cliente se da questi richiesto”*, eliminare la parte *“e li rende noti al cliente se da questi richiesto”*.

Articolo 16

Esercizio della professione forense in forma societaria

Si segnalano perplessità sulla previsione del socio di capitale in senso alle società tra avvocati; certamente la formulazione proposta nella bozza introduce riserve garantiste, tuttavia la previsione di un investitore professionale e speculativo non rientrante nella categoria forense, rischia di aprire a molteplici ipotesi di conflitti e instabilità dell’autonomia ed indipendenza della figura dell’avvocato.

Ulteriori riflessioni si sollecitano con riferimento al possibile assoggettamento previdenziale sotto l'egida dell'INPS.

Alla previsione di cui al Comma 2 lett. a) si sollecita di eliminare la parte da "*ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni*".

Articolo 18

Monocommittenza

Con riferimento all'istituto della monocommittenza preliminarmente si ribadisce quanto osservato in sede plenaria.

L'istituto, per come delineato, comporta rischi concreti di riqualificazione come lavoro subordinato, pur nei denunciati intenti contrari; è dunque ragionevole ipotizzare che rimarrà sostanzialmente inattuato in favore della collaborazione coordinata e continuativa disciplinata dal successivo art. 19.

Si rilevano, pertanto, le seguenti criticità:

comma 3, lett. b) non è ponderabile allo stato la congruità dei compensi la cui determinazione è rimessa al CNF senza indicazione alcuna dei criteri di individuazione.

b) Si ritiene opportuno precisare che l'indennità sostitutiva del preavviso corrisponda ad una mensilità di compenso per ogni mese di preavviso mancato.

Ancora in tema di compenso, potrebbe essere opportuno specificare che l'avvocato/a in regime di monocommittenza non potrà pretendere alcun corrispettivo dal cliente del committente, anche ove figuri insieme a quest'ultimo nei mandati conferiti (e ciò risulta necessario per la banale ragione che il contratto di monocommittenza ha valore solo tra le parti e non ha efficacia giuridica nei confronti dei clienti)

e) "salvo i casi di recesso per giusta causa", la pattuizione di un periodo di preavviso per l'esercizio del Diritto di recesso...(Onerare le parti di tale onere anche in presenza di recesso per giusta causa sarebbe contrario alla normativa generale in tema di recesso 2219 cc)

Si ritiene ancora opportuno inserire che: "*l'indennità sostitutiva del preavviso corrisponda ad una mensilità di compenso per ogni mese di preavviso mancato*"

Comma 6. L'obbligo di segretezza è connaturato alla professione di avvocato: il richiamo appare dunque ridondante; potrebbe piuttosto prevedersi che "i documenti in qualsiasi formato (atti giudiziari, pareri, contratti, etc.) ed ogni altro materiale elaborato, utilizzato, o comunque inerente l'incarico per il quale opera l'avvocato/a monocommittente, anche ove ideato con l'apporto anche esclusivo di quest'ultimo/a, siano e rimangono di proprietà del committente al quale non potranno essere sottratti."

Comma 8. Si suggerisce di eliminare il comma 8, che contempla obblighi che appaiono connaturati anch'essi alla professione di avvocato, aggiungendo tuttavia al punto 7 che "il patto di non concorrenza post contrattuale deve avere una durata massima di due anni"

Art. 21

Cause di esenzione

Non si condivide l'esenzione dall'aggiornamento professionale per le seguenti categorie: *“l'avvocato che compone, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali”*.

Pur comprendendo che tali figure rivestono ruoli che, per loro natura, implicano un costante studio della materia, ciò creerebbe una sperequazione con gli avvocati che, per scelta o meno, non ricoprono ruoli nelle istituzioni.

Art. 24

Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale

Come sottolineato nella nota della bozza, si rilevano dubbi di costituzionalità e preoccupazioni sulla sospensione in via amministrativa non impugnabile per mancato aggiornamento.

Art. 25

Titolo di avvocato specialista

Si chiede di eliminare l'inciso *“Nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma che precede, l'avvocato deve comunque dimostrare di aver esercitato negli ultimi due anni decorrenti dalla presentazione della domanda attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale intende conseguire il titolo”*.

Articolo 31

Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense

La previsione del comma 1 induce una riflessione rispetto a tutte le aperture professionali che nella bozza della legge vengono previste. Ci si chiede: la compatibilità con la professione di Amministratore di condominio permette di ritenere che l'attività di avvocato sia svolta in via prevalente?

Articolo 35

L'ordine circondariale forense

Comma 4 Presso ogni Ordine Circondariale Forense è costituito il Comitato Pari Opportunità degli avvocati, eletto dall'assemblea degli iscritti con le modalità stabilite come da Regolamento del Consiglio Nazionale Forense che ne disciplina il funzionamento e le forme di finanziamento.

N.B.: La revisione della legge professionale è un'occasione imperdibile per fare dei passi avanti rispetto ad una vera e propria norma in bianco, quale l'art. 25 della legge 247/2012 e che sia imprescindibile una previsione normativa che preveda:

- la natura elettiva dei CPO, che come tali devono essere istituiti presso gli Ordini Circondariali e non presso i Consigli dell'Ordine (la stessa assemblea degli iscritti ad un Ordine elegge sia i COA che i CPO, senza alcun rapporto gerarchico tra i due);
- la eventuale partecipazione di uno o più Consiglieri dell'Ordine deve avere la mera funzione di collegamento con il Consiglio stesso e, al contempo, la carica di Presidente del CPO deve essere assunta da un componente eletto;
- una voce di spesa congrua e appositamente dedicata nel bilancio dell'Ordine da gestire in autonomia, fatte salve eventuali ed ulteriori giustificazioni di spesa;
- devono essere definite le funzioni del CPO, che possono essere propositive e propulsive, consultive, di organizzazione di eventi ed iniziative, nell'ambito della materia delle pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione, sia all'interno dell'Avvocatura che nella società;

Movimento Forense auspica una regolamentazione normativa primaria che ne disciplini il funzionamento e le forme di finanziamento e solo in subordine per il tramite di una previsione di secondo grado – quale un regolamento del CNF –, deve basarsi su principi comuni a livello nazionale, previa consultazione ed interlocuzione con i rappresentanti dei CPO, al fine di evitare una regolamentazione disarticolata per ogni Ordine e che, al tempo stesso, possa garantire il necessario adattamento alle esigenze dei singoli territori.

Articolo 36

Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto

Si evidenzia che sarebbe opportuno prevedere la figura del vicepresidente solo per i Consigli dell'Ordine composti da 15 o più Consiglieri. Conseguentemente richiamare tale limite anche nell'art. 38.

Articolo 38

Il consiglio dell'ordine

Aggiungere il seguente comma 7 *“Il consigliere dell’ordine decade in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. Al componente decaduto subentra il primo candidato non eletto”*.

Articolo 42

Candidature

Il comma 1 deve essere così formulato: *“Gli avvocati possono presentare le candidature individualmente”*. L’eliminazione del riferimento alla lista si rende necessario in quanto il consigliere COA rappresenta il presidio di rappresentanza dell’avvocatura sul territorio e, pertanto, solo il voto individuale garantisce effettivamente la rappresentanza. Nella prassi, oggi, i singoli candidati si riuniscono nelle liste, che costituiscono una *factio*, in quanto il voto è sempre destinato al singolo.

N.B. Si ritiene assolutamente necessaria la previsione della Commissione elettorale così come formulata nel decreto 10 novembre 2014, n. 170 *“Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.

Articolo 44

Seggio elettorale

Si evidenzia una contraddizione tra la previsione di cui all’art. 44, comma 3 lett. c) e l’art. 46, comma 8 lett. c), ove il primo prevede la composizione del seggio da parte del Consiglio dell’Ordine, mentre il secondo da parte del Presidente del seggio.

Articolo 45

Schede elettorali ed espressione del voto

L’art. 45 comma 5 quando afferma *“In ogni caso, l’elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore alla metà del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo, comma 1, arrotondato per difetto, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge”*, e la conseguente tabella A, appaiono errati.

A titolo esemplificativo: nei COA con 15 consiglieri si possono esprimere 11 preferenze, ma in ogni caso non se ne possono dare più di 5 a ciascun genere.

La norma dovrebbe essere così riscritta: *“In ogni caso, l’elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore alla metà del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo, comma 1, arrotondato per eccesso, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge”*.

Articolo 50

Durata del mandato ed eleggibilità

Il Movimento Forense esprime *favor* per il mantenimento del sistema vigente (due mandati da 4 anni ognuno)

Articolo 61

Congresso nazionale forense

Il presente articolo dovrebbe ricalcare, nella sua formulazione, quello dell'art. 57 inerente il CNF, delineando specularmente le competenze e prerogative dell'OCF. Ciò al fine di meglio delineare i rispettivi ambiti di operatività, istituzionale e politico.

Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo congressuale forense chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

Si propone, pertanto, la seguente formulazione:

“1 L’Organismo Congressuale Forense ha il compito di dare attuazione ai deliberati del Congresso Nazionale Forense ed è organo di e rappresentanza politica dell’Avvocatura

2. Nell’attuazione dei compiti di cui al primo comma, l’Organismo Congressuale Forense:

a) attua la divulgazione e la promozione dei deliberati congressuali e dà attuazione, in ogni opportuna sede, agli obiettivi indicati nei deliberati stessi;

b) interloquisce con le istituzioni politiche e la Pubblica Amministrazione;

c) promuove proposte e iniziative, stipula protocolli e adotta regolamenti per il proprio funzionamento e per all’attuazione delle delibere congressuali vincolanti per l’Avvocatura in ragione della rappresentanza politica sostanziale della categoria

d) elabora e diffonde progetti e proposte a livello legislativo;

e) proclama l’astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione”.

Articolo 79

Notizia di fatti di rilievo disciplinare

Porre la comunicazione ex art. 11 a carico del CDD non è auspicabile in ragione della carenza di personale amministrativo che caratterizza tutti i CDD d'Italia.

Articolo 84

Dibattimento

Comma 3: risulta pleonastico il richiamo all'art. 500 cpp, apparentemente introduce una contraddittorietà in ordine all'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale e configura un tecnicismo in contrasto col principio del libero convincimento del Giudice Disciplinare.

Comma 5: deve essere meglio specificato nel senso che se nel corso del dibattimento emerge un fatto diverso da quello contestato nel capo di incolpazione, va disposto il proscioglimento per quel fatto e la trasmissione degli atti al COA (o al Presidente del CDD se rimane la previsione dell'art. 79) per la comunicazione ai sensi dell'art. 11, in relazione al fatto nuovo.

Articolo 86

Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina

Comma 1: L'inciso "*Il ricorso è notificato alle altre parti*" è errato perché le parti destinatarie del ricorso per impugnazione già sono quelle elencate nei righi precedenti, non ci sono "altre parti", a meno che non s'intenda l'esponente (che ad oggi non è parte del procedimento disciplinare) o la Procura Generale presso la Cassazione (che, allo stato, non è destinataria di alcuna notifica in tema d'impugnazione decisioni CDD), se il legislatore intende uno di questi soggetti, andrebbe specificatamente indicato nel corpo della norma.

Articolo 87

Esecutività della decisione disciplinare

Al punto c) sarebbe opportuno prevedere la decorrenza dell'esecutività dalla comunicazione della sentenza

Articolo 88

Esecuzione delle sanzioni

Let. a): da espungere integralmente perché l'Avvocato radiato in via definitiva o cancellato non può essere sottoposto a procedimento disciplinare ed eventuali procedimenti pendenti devono essere definiti con provvedimento di non luogo a provvedere.

Let. b): la pena accessoria dell'interdizione va detratta sempre e comunque; sarebbe il caso di prevedere la detraibilità anche della misura cautelare del divieto di esercizio dell'attività professionale;

lett. c): da espungere integralmente perché non è logicamente coerente che fatti/illeciti diversi e successivi rispetto a quelli per cui è stata inflitta una misura cautelare possano "beneficiare" della "sanzione" inflitta in caso di proscioglimento nel merito, restano fatti diversi e successivi per cui occorre introdurre un nuovo procedimento.

Articolo 89

Riabilitazione

Tre anni per la sospensione sino ad un anno

Quattro anni per la sospensione sino a 5 anni.

Così si crea un equilibrio con la previsione del decorso di 5 anni dalla radiazione per la preiscrizione
N.B. taluni deliberati congressuali incidono, invece, sul regolamento del CNF n. 2 del 21 febbraio 2014, come la riduzione dei componenti Sezioni da 8 a 5 (3 effettivi e 2 supplenti).

Si sollecita, anche, una riflessione sulla durata della sospensione cautelare prevista dall'art. 32 del menzionato regolamento del CNF, innalzando ad un 1 anno la durata della stessa, in quanto la previsione degli attuali 6 mesi rende vano l'obiettivo dell'istituto.

Termini-Imerese, 24 marzo 2025

Avv. Elisa Demma
Presidente nazionale Movimento Forense



Addenda ai
COMMENTI ALLA BOZZA DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO

- ricevuta il 17 marzo 2025 -

Art. 15 del progetto di riforma e reti tra avvocati

Alcune premesse appaiono necessarie per inquadrare le problematiche del sistema:

- Il contratto di rete è nato con il D.L. 5/2009 (conv. in L. 33/2009) come strumento di cooperazione tra imprese, permettendo a più imprenditori di perseguire obiettivi comuni di innovazione e competitività tramite un programma condiviso. Tale modello contrattuale, inizialmente pensato per il solo ambito imprenditoriale, consente di creare aggregazioni flessibili senza dar luogo necessariamente a un nuovo soggetto giuridico, salvo diversa volontà dei partecipanti.
- L'art. 12 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. *Jobs Act degli Autonomi*) riconosce ai lavoratori autonomi "la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste", con riferimento alla disciplina del D.L. 5/2009. Da una lettura sistematica e restrittiva di tale disposizione, si evince che il legislatore non ha realmente parificato le reti tra soli professionisti alle reti di impresa. La disciplina originaria del contratto di rete (D.L. 5/2009), infatti, risulta pienamente applicabile solo alle *reti miste* (composte da imprese e professionisti insieme), anche in relazione al fatto che solo queste ultime sono iscrivibili al Registro delle Imprese secondo le previsioni di legge. Viceversa, per le *reti costituite esclusivamente da professionisti*, la L. 81/2017 non prevede l'applicazione del D.L. 5/2009 e non esiste un meccanismo di pubblicità legale. Di conseguenza, allo stato attuale, le reti "pure" tra professionisti, ivi compresi gli avvocati, scontano un vuoto normativo.
- Com'è noto la professione legale, così come le professioni liberali in generale, si fonda sul principio cardine dell'*intuitus personae* e della personalità della prestazione professionale: l'avvocato deve svolgere l'incarico in prima persona, instaurando un rapporto fiduciario diretto con il cliente. Il legislatore, nelle forme organizzative già consentite (associazioni professionali, STP - società tra professionisti, STA - società tra avvocati), ha previsto specifiche salvaguardie proprio per preservare tale personalità della prestazione e l'autonomia del singolo avvocato nell'esecuzione dell'incarico.

Incompatibilità della rete-soggetto col carattere personale della prestazione – Le reti si distinguono strutturalmente tra reti contratto e reti soggetto. In una rete-soggetto, è l'ente rete, attraverso l'organo comune che rappresenta la rete (nel classico rapporto organico degli

enti soggettivizzati), ad assumere diritti e obblighi. Ma ciò mal si concilia con l'identificazione tra prestatore e prestazione tipica delle attività professionali, che il principio di personalità impone dover coincidere e che nelle reti-soggetto sarebbe invece scisso in modo inammissibile.

- All'opposto, la rete-contratto, priva di soggettività, consente una forma di collaborazione pienamente compatibile con il principio della personalità: l'organo comune infatti non rappresenta un'entità terza, ma agisce in nome e per conto (con il classico sistema della rappresentanza volontaria) dei singoli professionisti, conservando la trasparenza tra azione e titolarità. La governance è snella, non si crea una soggettività autonoma, e soprattutto restano fermi il necessario adempimento diretto della prestazione e la responsabilità individuale nei confronti del cliente, perché l'organo comune opera con effetti che cadono direttamente in capo ai singoli professionisti, che sono da costui legittimamente impegnati.
- L'art. 15 del progetto di riforma dell'ordinamento forense ammette l'esercizio in rete tra avvocati e in rete multidisciplinare; istituisce una pubblicità presso apposite sezioni degli albi; richiede per le reti multidisciplinari almeno due avvocati e categorie compatibili; prevede, ove ricorrano organo comune, fondo e forma solenne, la possibilità di attribuire soggettività alla rete, con iscrizione in sezione speciale; afferma il mantenimento dei regimi fiscali personali. L'obiettivo dichiarato della riforma è di colmare il vuoto di pubblicità e conferire certezza alle forme di cooperazione, favorendo accesso a gare, efficienza organizzativa e qualità dei servizi, senza – nelle intenzioni – compromettere i principi fondamentali della professione.

Si deve poi considerare che:

- Ogni modello di esercizio collettivo della professione deve preservare l'identità tra prestatore e prestazione: mandato e procura devono riferirsi a professionisti determinati; l'imputazione della condotta tecnica e della responsabilità deve essere personale; la rappresentanza non può trasformarsi in intermediazione di un ente terzo.
- Come sottolineato nella rete-soggetto l'organo comune rappresenta l'ente rete (soggetto distinto), che diviene potenziale controparte del cliente; nella rete-contratto, invece, l'organo comune agisce "in nome e per conto" dei singoli retisti, mantenendo trasparente l'imputazione degli atti e la responsabilità personale. Questa differenza rende la rete-contratto compatibile con la personalità della prestazione e la rete-soggetto tendenzialmente incompatibile.
- La soggettivizzazione della rete introduce opacità su chi sia parte del contratto d'opera, su chi riceva i poteri difensivi e su chi risponda degli atti. L'iscrizione della rete-soggetto all'albo non basta a garantire chiarezza operativa: occorre che la controparte del cliente sia il professionista (o lo studio) identificato. La previsione in virtù della quale "L'incarico professionale è sempre

conferito all'avvocato in via personale” appare incompatibile con la struttura della rete-soggetto ed è idonea a creare problematiche anche sotto il profilo fiscale per la scissione tra prestatore d’opera e soggetto fiscale che emetterà la fattura (la rete soggetto).

- A ciò si aggiunga che la rete-soggetto, assimilabile alle società per l’attribuzione di soggettività giuridica, origina da uno schema contrattuale flessibile privo dei presidi tipici delle STA/STP (maggioranza professionale, assetti, regole di esclusione). Si rischia un ibrido organizzativo nel quale l’organo comune esercita poteri incisivi senza adeguati contrappesi ordinamentali, con l’aggravante della potenziale partecipazione di soggetti estranei nelle reti miste e multidisciplinari.
- La separazione tra ente rete e professionisti può complicare la catena delle responsabilità: chi risponde verso il cliente? Come si coordina la copertura RC professionale? La rete-contratto, al contrario, mantiene lineare la riferibilità della condotta e consente di calibrare coperture assicurative e procedure disciplinari sul soggetto effettivamente operante.
- La rete-contratto consente coordinamento, sviluppo congiunto e partecipazione a progetti senza intaccare i pilastri dell’Avvocatura. È il modello che consente di modernizzare l’organizzazione professionale salvaguardando personalità e dovrebbe costituire pertanto la regola, escludendo il modello della rete-soggetto.

In ragione di ciò, appare opportuno non arrivare ad una configurazione della rete-soggetto tra avvocati e riconoscendo, quale forma di aggregazione forense, esclusivamente la rete-contratto con pubblicità presso gli albi.

Se si volesse comunque mantenere l’opzione residuale di rete-soggetto, predisporre salvaguardie inderogabili, prevedendo che:

- (i) il mandato e la procura siano sempre conferiti ai singoli avvocati;
- (ii) (ii) l’organo comune non possa assumere incarichi professionali o compiere atti difensivi in nome della rete;
- (iii) (iii) la rete-soggetto non costituisca impresa ai fini civilistici;
- (iv) (iv) resti ferma la responsabilità personale dell’avvocato autore della prestazione;
- (v) (v) siano definite regole minime di governance coerenti con l’ordinamento forense.

Si rientra poi che debba essere posta in capo al CNF l’elaborazione di linee guida su pubblicità, informativa al cliente, trasparenza degli assetti, conflitti di interesse e regime delle incompatibilità nelle reti tra avvocati, nonché la predisposizione di modulistica-tipo per l’iscrizione negli albi.



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 6 novembre 2025

IL PRINCIPIO DEL DIVIETO DEL TERZO MANDATO CONSECUTIVO VALE ANCHE PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER TUTTI I PRESIDENTI DELLE REGIONI AUTONOME ELETTI A SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO

La Corte costituzionale ha deciso in camera di consiglio il giudizio sulla legge “statutaria” della Provincia autonoma di Trento che ha innalzato da due a tre il numero dei mandati consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto e da quarantotto a settantadue, anche non continuativi, il numero dei mesi svolti nella carica perché operi la limitazione ai mandati.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto illegittime le disposizioni impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione del divieto del terzo mandato consecutivo, costituente un principio generale dell’ordinamento giuridico della Repubblica, in quanto tale vincolante anche la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali.

Roma, 6 novembre 2025

MOVIMENTO FORENSE

